

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1738 in data 04-04-2024

OGGETTO : ADOZIONE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-TER, L. 241/1990. APPROVAZIONE DEL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON P.D. 5079/2008, RINNOVATA CON P.D. 725/2012 E S.M.I., VOLTURATA CON P.D. 383/2020 ALL'A.T.I. COSTITUITA DA VALECO S.P.A., IVIES S.P.A. E COGEIS S.P.A. E CON P.D. 424/2022 ALLA PONTEY S.C.A.R.L. PER LA GESTIONE DEL LOTTO I – CELLA C E DEL LOTTO II DELL'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATO IN COMUNE DI PONTEY, LOC. VALLOILLE AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D. LGS. 152/2006.

Il Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente “L'autorizzazione integrata ambientale” e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all'art. 29-octies relativo alle modalità di rilascio del rinnovo/riesame di una Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, con particolare riferimento all'articolo 208 della parte IV, nonché alle Parti III e V;
- richiamato il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121;

- richiamata la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento emessa in data 21 gennaio 2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i. recante “Rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 18.02.2005, n. 59, alla Società “VALECO S.p.A.” di Brissogne, per l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Pontey, loc. Valloille”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 725 del 23 febbraio 2012 e s.m.i. recante “Modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 29-nonies del Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a favore della VALECO S.p.A., di Brissogne, per l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Pontey, loc. Valloille ai fini dell'adeguamento tecnico”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 7351 del 2 dicembre 2019 mediante il quale è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva della concessione del servizio per la realizzazione delle opere di approntamento del II lotto e per la gestione della discarica regionale per rifiuti non pericolosi sita in loc. Valloille nel comune di Pontey all'associazione temporanea di imprese costituita tra le società VALECO S.p.A. con sede nel comune di Brissogne (AO), IVIES S.R.L. con sede nel comune di Pontey (AO) e COGEIS S.R.L. con sede nel comune di Quincinetto (TO);
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 383 del 10 febbraio 2020 recante “Approvazione della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società VALECO S.p.A. di Brissogne con P.D. n. 5079 del 05/12/2008, ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006, per cambio di titolarità a favore dell'A.T.I. costituita da VALECO S.p.A., IVIES S.p.A. E COGEIS S.p.A. per la gestione dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Pontey, loc. Valloille”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6655 del 1° dicembre 2020 recante “Approvazione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società VALECO SpA di Brissogne con P.D. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., volturata con P.D. 383/2020 all'A.T.I. costituita da VALECO S.p.A., IVIES S.p.A. e COGEIS S.p.A. per la realizzazione delle opere di approntamento e gestione del lotto II dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Pontey, loc. Valloille ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 424 del 31 gennaio 2022 recante “approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società VALECO S.p.A. di Brissogne con P.D. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., e volturata con P.D. 383/2020 all'A.T.I. costituita da VALECO s.p.a., IVIES s.p.a. e COGEIS s.p.a., per variazione di titolarità a favore della PONTEY s.c.a.r.l.”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 764 del 13 febbraio 2023 recante “approvazione di modifiche non sostanziali dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società VALECO SpA di Brissogne con P.D. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., oggetto di modifica sostanziale con P.D. 6655 del 1° dicembre 2020, ai sensi del titolo III-bis del D. Lgs. 152/2006, volturata con P.D. 424/2022 alla PONTEY s.c.a.r.l. e recepimento degli esiti dei tavoli tecnici previsti al punto 9 del P.P. 6655/2020”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 990 del 22 febbraio 2023, che provvede alla rettifica del P.D. n. 764/2023;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1916 del 3 aprile 2023, recante “Approvazione della modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società VALECO SpA. di Brissogne, con P.D. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., oggetto di modifica sostanziale con P.D. 6655 del 1° dicembre 2020 e s.m.i., ai sensi del titolo III-bis del D. lgs. 152/2006, volturata con P.D. 424/2022 alla PONTEY s.c.a.r.l. – Modifica Allegato 1”;

- richiamato il Provvedimento dirigenziale 766 del 16 febbraio 2024 recante “adozione determinazioni conclusive ex. art. 14-ter, L. 241/1990. Rinnovo dell’autorizzazione integrata rilasciata alla società VALECO spa di Brissogne con P.D. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., già oggetto di rinnovo mediante P.D. 725/2012, ai sensi del titolo III-bis del d. lgs. 152/2006” relativamente alla gestione delle celle di coltivazione A, B e D nel lotto I di discarica;

- richiamata la nota pervenuta in data 11 settembre 2023, acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale in medesima data al prot. n. 6839/TA, con la quale la PONTEY s.c.a.r.l. ha presentato la richiesta di rinnovo dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con P.D. n. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., per la gestione del lotto I – cella C e del II lotto della discarica per rifiuti non pericolosi con sede in Pontey, Loc. Valloille, inoltrando, tra le altre, la seguente documentazione:

- Relazione AIA;
- Sintesi non tecnica della Relazione;
- Autorizzazioni del complesso IPPC (documentazione richiamata, ma non interamente allegata materialmente);
- Piano di Gestione Operativa
- Piano della gestione post-operativa della discarica
- Piano di Monitoraggio e Controllo
- Piano di ripristino ambientale della discarica

- richiamata la nota tecnica rilasciata da ARPA VDA in data 10 ottobre 2023 prot. n. 12975, acquisita in medesima data al prot. n. 7535/TA, a seguito della richiesta di verifica documentale su quanto fornito dal proponente, inviata con nota prot. n. 6937 del 14 settembre 2023, ove si evidenziano carenze documentali;

- verificate le integrazioni alla documentazione apportate dal soggetto proponente con nota prot. n. 75 del 7 dicembre 2023 acquisita in medesima data al prot. n. 9126, a seguito della richiesta inviata in data 10 ottobre 2023 prot. n. 7550 in base a quanto riportato nella nota tecnica di ARPA VDA di cui al punto precedente e dopo aver richiesto la proroga dei termini di trasmissione delle integrazioni documentali con nota prot. n. 67 in data 3 novembre 2023, ns. prot. n. 8170;

- rilevato che, con nota prot. n. 9246/TA in data 13 dicembre 2023, si è provveduto all’avvio del procedimento e contestuale coinvolgimento nell’iter amministrativo dei seguenti enti:

- Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive;
- ARPA Valle d’Aosta;
- Azienda USL della Valle d’Aosta Servizio di igiene e sanità pubblica;
- Azienda USL della Valle d’Aosta Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- Ufficio vigilanza ambientale del Corpo forestale della Valle d’Aosta;
- Comune di Pontey;

- evidenziato che, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 3, è stata assicurata da parte della scrivente struttura l’evidenza pubblica mediante pubblicazione nelle pagine del sito web regionale;

- dato atto che nel periodo di evidenza pubblica conclusosi in data 13 gennaio 2024 non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;
- rilevato che, con nota prot. n. 527/TA in data 23 gennaio 2024 si è provveduto alla convocazione della prima seduta di Conferenza dei servizi svoltasi in data 7 febbraio 2024;
- richiamato il verbale della seduta di conferenza di cui al punto precedente inviato alle parti intervenute mediante nota prot. n. 1842/TA del 01/03/2024 nel quale emerge, tra il resto, la richiesta di integrazioni da parte del proponente, come di seguito riportate:

“A seguito della valutazione dei documenti tecnici allegati alla domanda di rinnovo e oggetto di integrazione, come riportato precedentemente, si richiede al gestore di fornire le seguenti indicazioni:

- Prospetto BAT: *nella redazione del prospetto non è stata presa in considerazione la versione aggiornata del D.lgs. 36/2003 (in particolare a seguito delle modifiche delle modifiche introdotte dal D.lgs. 121/2020). il gestore deve provvedere a presentare una tabella di confronto aggiornata al Dlgs 36/2003 vigente, in merito allo stato di applicazione delle BAT;*
- Piano di gestione operativa:
 - *Si evidenzia che nel documento fornito vi è indicazione degli allegati, ma questi risultano mancanti: se ne richiede invio;*
 - *Relativamente alle procedure di ammissione/gestione: si ritiene che queste dovrebbero essere distinte tra procedure di ammissione dei rifiuti che saranno depositati in discarica da quelle dei rifiuti di cui ai piccoli conferimenti o che, più in generale, saranno destinati ad altro sito per smaltimento o recupero. In particolare, per i c.d. piccoli conferimenti, si consiglia che venga richiamata la procedura già in atto e valutata dagli enti competenti, verificando che la medesima sia aggiornata anche in base alla documentazione integrativa presentata in data odierna dal gestore;*
 - *Si richiede di inserire allegati separati ed indipendenti riportanti le procedure di ammissione delle diverse tipologie di rifiuto le quali riportino anche le modalità di gestione: si ritiene che tali schede siano relative almeno alle seguenti macro categorie di rifiuti: scorie di acciaieria, altri rifiuti conferiti in discarica, FORSU, piccoli conferimenti; è facoltà del gestore raggruppare le singole procedure in un unico documento operativo a servizio degli operatori;*
 - *Si richiede di fornire chiarimento relativamente a quanto indicato a pagina 20 del documento, ovvero: “eventuale materiale in polvere, a pezzatura inferiore a 1 mm per almeno il 50% del carico deve essere conferito insaccato”; si richiede di fornire indicazione per quali materiali viene effettivamente adottata questa modalità di conferimento e se tale operazione viene effettuata dal conferitore oppure dal gestore al momento del conferimento in discarica. Si ritiene che l’evidenza della pezzatura debba essere riportata nella caratterizzazione effettuata dai conferitori e che non sia responsabilità del gestore;*
 - *In merito alla problematica emersa recentemente sul conferimento di scorie di acciaieria ancora calde provocanti una emissione di vapore e polveri non gestibile dal gestore, l’Amministrazione fissa al 21/02 a partire dalle ore 09:30 un incontro tecnico congiunto con il produttore di scorie al fine di valutare gli interventi*

possibili per scongiurare il ripetersi di tali episodi: seguirà nota formale di convocazione;

- *Si richiede chiarimento in merito all'affermazione indicata a pagina 18 dove si riporta che i rifiuti in attesa degli esiti analitici vengono stoccati "in un'area appositamente individuata all'interno della discarica, opportunamente impermeabilizzata"; il gestore chiarisce che con tale indicazione si intende un'area all'interno delle celle in fase di coltivazione, ma che allo stesso tempo non interferisca con la normale gestione dei conferimenti;*
- *Si richiede chiarimento in merito alla tenuta registri di carico e scarico: a pagina 19 si legge che "Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, al registro deve essere allegata apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso.". Il gestore chiarisce che quanto indicato è legato a quanto previsto dal D.lgs. 36/2003 per la gestione delle fibre minerali artificiali che vengono anche accolte in modalità "piccolo conferimento". Si ritiene che tale modalità operativa sia congrua con il dettato normativo, oltre che con quanto già emerso in sede di valutazioni tecniche, richiedendo al gestore di avere l'accortezza che tali celle interne al corpo del lotto in coltivazione siano le più ampie possibili compatibilmente con le necessità di stabilità del corpo di discarica. Il gestore riporta che tale modalità operativa è effettuata per tutti i conferimenti, riportando che all'atto del conferimento in discarica gli operatori riportano in quale area di planimetria il carico è conferito. Le aree di base sono di dimensione 20x20m. Specificando che tale modalità operativa non sia oggetto di richiesta normativa, ma di buona prassi gestionale, si ritiene che il gestore possa allargare le maglie delle aree portandole a 40x40m per i singoli conferimenti di rifiuti in discarica ma rimanga di dimensione 20x20m per i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali;*
- *In merito alle indicazioni gestionali riportate nel documento, vi è indicazione che "All'uscita della vasca di scarico gli automezzi devono utilizzare il lavaggio sottocassa per la pulizia dei mezzi, prima di portarsi sulla pesa per la determinazione della tara". Si richiede al gestore di specificare questa indicazione. Il gestore dichiara che questa attività è effettuata solo nei casi di forti eventi atmosferici che porterebbero un eccessivo trasporto verso l'esterno del fango presente all'interno del sito di discarica. L'applicazione di tale presidio per ogni mezzo sarebbe impossibile soprattutto in ragione del fatto che in inverno il sito è oggetto di frequenti gelate che porterebbero a guasti degli impianti di distribuzione dell'acqua. Si richiede di specificare meglio tale indicazione nel documento riportando maggiore attinenza a quanto effettuato;*
- *Gestione del percolato.*
 - *Nella parte di gestione del percolato, si riscontra la mancanza di un piano di intervento al superamento del livello di guardia per battente idraulico: si richiede di specificare quanto il gestore possa operativamente mettere in atto anche in considerazione di quanto riportato per tali evenienze nei provvedimenti autorizzativi (ex. PD 764/2023);*
 - *Relativamente alle manutenzioni e controlli di tenuta delle vasche di raccolta del percolato si ritiene che sia descritto con maggiore attenzione e precisione quanto*

viene effettuato anche con riferimento al piano delle manutenzioni e alle prove di tenuta che devono essere effettuate almeno annualmente.

- *Nel documento vi è indicazione della possibilità di ricircolo del percolato: si ribadisce che tale possibilità non è compatibile con il dettato normativo e con le deroghe autorizzate rilasciate in base all'analisi di rischio effettuata dal gestore medesimo, quindi non è concessa;*
- *Relativamente al monitoraggio infratelo, si ritiene che il gestore debba integrare con il piano di intervento in caso di rilevamento della presenza liquido infratelo con proposte operative di intervento oltre a quanto riportato nei provvedimenti autorizzativi (PD 764/2023);*
- *Manutenzioni:*
 - *In merito alle vasche interrato, si ritiene che debba essere inserito fin da ora il piano delle manutenzioni e verifiche anche per quelle di prima pioggia, anche se non ancora in servizio, così come per i successivi sistemi di trattamento delle stesse acque (disoleatore e decantatore), anche se non ancora in servizio;*
- *Piano gestione post-operativa*
 - *Si rileva che il piano risulta carente dei contenuti minimi obbligatori previsti dall'allegato 3 al D.Lgs. 36/2003 e s.m.i., in particolare si ritiene che sia da integrare con i seguenti aspetti:*
 - *paragrafo relativo alla “manutenzione pozzi e relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterranee”;*
 - *indicazione delle manutenzioni e verifiche di tenuta idraulica delle vasche di prima pioggia;*
 - *Integrazione dei “Sistemi di drenaggio del percolato” con riferimento alla garanzia del monitoraggio e mantenimento del livello minimo del battente idraulico;*
- *Piano sorveglianza e controllo*
 - *In merito alle vasche interrato, si ritiene che debbano essere inserite le verifiche e manutenzioni alle vasche prima pioggia e dei successivi sistemi di trattamento delle stesse acque (disoleatore e decantatore), anche se non ancora in servizio;*
 - *Si ritiene che debba essere inserito un richiamo alla manutenzione rete piezometri con riferimento al piano delle manutenzioni e al piano di gestione operativa;*
 - *Si richiede di aggiornare l'elenco dei punti di scarico presso corpo idrico superficiale oggetto di verifica periodica, a seguito dell'aggiornamento della planimetria degli scarichi fornita nella documentazione allegata alla domanda di rinnovo. Tale planimetria viene approvata a seguito delle necessità di gestione del sito riportate dal gestore, ritenute coerenti, in base all'evoluzione, in particolare modo, del lotto I di discarica. L'Amministrazione competente in materia di AIA si riserva di sottoporre tale planimetria alla verifica da parte della struttura regionale competente in materia di scarichi.”*

- rilevato che le integrazioni richieste in sede di conferenza dei servizi come richiamati nel verbale di cui al punto precedente sono state inviate dal proponente e acquisite in data 12 febbraio 2024 al prot. n. 1185/TA e in data 07 marzo 2024 al prot. n. 2084/TA;

- rilevato che con nota prot. n. 1906/TA del 03/04/2024, integrata con nota prot. n. 2359/TA del 19/03/2024 per coinvolgere nella valutazione anche la S.O. tutela delle acque, è stata convocata la seconda seduta di conferenza dei servizi per il giorno 20 marzo 2024, a cui hanno partecipato gli enti seguenti:

- S.O. Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria
- S.O. Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive
- S.O. Tutela delle acque
- ARPA VDA
- Comune di Pontey
- Corpo Forestale della Valle d'Aosta – ufficio di vigilanza ambientale

- richiamato il verbale della seduta di conferenza dei servizi di cui al punto precedente, inviato con nota prot. n. 2596/TA del 28/03/2024 dove emerge, tra il resto:

“[...]1. **Elenco dei codici EER relativi ai piccoli conferimenti di rifiuti**

Si approva l'aggiornamento dell'elenco EER riportato nella documentazione integrativa, richiedendo al gestore di fornire la versione aggiornata della planimetria dei cassoni e di gestione dei medesimi rifiuti al fine di acquisirla nel provvedimento di rinnovo. Si ritiene che il Gestore debba, per il futuro, provvedere a conservare in sito una planimetria aggiornata, qualora questa subisca modifiche di localizzazione. Nel caso di modifiche di quantitativi il Gestore dovrà provvedere ad inoltrare all'autorità regionale competente in materia di AIA la modifica richiesta per la valutazione della medesima.

Si approva l'indicazione nell'elenco della doppia destinazione (recupero o smaltimento) di alcune tipologie di rifiuti, essendo la destinazione variabile in base alle condizioni di mercato. Si richiede al Gestore di prediligere le destinazioni di recupero, ricorrendo allo smaltimento in maniera residuale o dove non sia economicamente conveniente.

2. Controllo delle acque e gestione del percolato

In base alle valutazioni effettuate, alla luce di quanto previsto dalla normativa ambientale vigente, compresa l'applicazione delle BAT, non risulta più possibile autorizzare lo scarico del percolato in corpo idrico superficiale nel provvedimento di rinnovo dell'AIA, pertanto tale punto di scarico, tra l'altro mai attivato dal Gestore, dovrà essere soppresso.

3. Protezione del suolo del sottosuolo e delle acque

In base a quanto riportato al punto 2.4.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 36/2003, si prevede che il Gestore dovrà provvedere, entro 2 anni dalla conclusione degli abbancamenti di rifiuti, all'avvio delle operazioni di chiusura del lotto di discarica e che tali lavori si concludano entro 36 mesi dall'avvio dei lavori. L'avvio dei lavori dovrà essere comunicato all'Autorità regionale in materia di AIA.

4. Stabilità del corpo discarica

L'Agenzia porta alla luce la richiesta normativa contenuta al punto 2.7 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 relativamente alla necessità periodica di valutare la stabilità del corpo di discarica: a tale proposito il Gestore dichiara che la valutazione statica della discarica è stata effettuata all'atto della predisposizione del progetto esecutivo e che l'abbancamento dei rifiuti sta seguendo necessariamente tali indicazioni progettuali al fine di garantire la stabilità del corpo di discarica. La Conferenza dei servizi ritiene che il Gestore debba provvedere, nel corso dell'annuale rilievo topografico, alla verifica di congruenza e aderenza a quanto previsto in sede progettuale al fine di

garantire la stabilità dei versanti di discarica. Il Gestore dovrà recare indicazione nella relazione annuale di tale verifica. Laddove il Gestore intenda modificare i profili del corpo di discarica ovvero le volumetrie autorizzate, egli dovrà procedere con l'inoltro di una domanda di modifica non sostanziale del provvedimento autorizzativo per le successive valutazioni; in tale occasione egli dovrà procedere la revisione delle verifiche di stabilità.

5. Piano di gestione operativa – allegati

La Conferenza dei servizi prende atto della predisposizione di tutti gli allegati richiesti, i quali, venendo approvati dalla presente seduta, risulteranno cogenti per il Gestore. Il Gestore dovrà provvedere a conservare in loco una copia aggiornata di tutta la documentazione oggetto della valutazione del presente iter istruttorio, con particolare riferimento alle procedure citate.

6. Piano di gestione operativa – procedure di gestione dei rifiuti

Negli allegati di cui al punto precedente sono state definite ed aggiornate alcune procedure di ammissione e di gestione relative ai piccoli conferimenti e alla FORSU, in parte già condivise con ARPA, Corpo Forestale della Valle d'Aosta e autorità competente durante il procedimento di rilascio della specifica autorizzazione. Non sono state, invece, fornite le singole schede separate e indipendenti riportanti le procedure di ammissione e di gestione richieste nel verbale relativo alla CdS del 07/02/24. Si richiede al Gestore di procedere con la predisposizione e l'invio delle schede sopra richiamate tenendo conto delle indicazioni riportate nel capitolo 3 del parere ARPA prot. n. 2396/TA del 20/03/2024 allegato al presente verbale;

7. Piano di gestione operativa – gestione rifiuti polverulenti

Tenendo conto delle potenziali criticità legate alle emissioni diffuse di polveri derivanti dalle operazioni di smaltimento delle scorie CAS (codice EER 10 02 02), si ritiene opportuno prevedere l'obbligo, a carico del gestore, dell'adozione delle prescrizioni gestionali di seguiti indicate:

- a. Le operazioni di scarico dei rifiuti devono essere condotte con le dovute cautele in modo da evitare quanto più possibile la dispersione di polveri; è vietato lo scarico del materiale da elevata altezza di caduta ed è obbligatorio il ribaltamento del cassone a velocità lenta;*
- b. Le operazioni di scarico devono essere presidiate da un addetto alle dirette dipendenze del gestore della discarica che deve provvedere a verificare il rispetto delle condizioni indicate al punto precedente;*
- c. Prima dello scarico, l'addetto della discarica provvede ad umidificare il materiale polverulento in caduta nelle stagioni primaverile, estiva e autunnale;*
- d. Le coperture utilizzate sui cassoni (teli mobili) possono essere rimosse solo presso il punto di scarico in corpo discarica;*
- e. La velocità di transito degli automezzi all'interno della discarica deve essere contenuta rispettando il limite dei 20 km/h;*
- f. Le verifiche di conformità e le verifiche in loco condotte sui rifiuti potenzialmente polverulenti devono comprendere anche l'esecuzione di una prova granulometrica che definisca in particolare la percentuale di materiale inferiore ad 1 mm di diametro, con le modalità definite al precedente paragrafo 6., al fine di verificare le condizioni di applicazione delle modalità gestionali indicate al punto seguente, già previste dal Piano di Gestione Operativa;*
- g. Eventuale materiale in polvere, a pezzatura inferiore a 1mm per almeno il 50% del carico, deve essere conferito insaccato. Il materiale del sacco dovrà avere resistenza meccanica*

tale da consentire lo scarico del rifiuto senza lacerarsi, impedendo così la formazione di polveri nel sito;

- h. Le operazioni di smaltimento delle scorie CAS (codice EER 10 02 02) possono essere condotte solo nel caso in cui, a seguito di verifica a carico del gestore, la temperatura delle stesse risulti inferiore al valore soglia definito in sede di tavolo tecnico di cui al verbale della Conferenza dei Servizi del 12/03/2024 inviato con nota prot. n. 2332 del 18/03/2024.*

La Conferenza condivide che, laddove ritenuto congruo, le prescrizioni gestionali previste al presente paragrafo e al precedente siano oggetto di valutazione anche nell'ambito del tavolo tecnico già attivato con il produttore Cogne Acciai Speciali S.p.A. al fine di coinvolgerlo, ove di competenza, nelle attività di caratterizzazione e gestione dei rifiuti identificati con codice EER 10 02 02.

8. Piano di gestione operativa – area destinata ai rifiuti in attesa degli esiti analitici

Il piano di gestione operativa inviato nella documentazione integrativa risulta modificato in modo congruo rispetto a quanto richiesto nella precedente seduta di CdS: si approva il documento inviato.

9. Piano di gestione operativa – mappatura di collocazione dei rifiuti pericolosi in discarica

Relativamente alla mappatura di collocazione dei rifiuti pericolosi in discarica, attualmente esclusivamente quelli identificati con codice EER 17 06 03, la Conferenza prevede le seguenti prescrizioni gestionali a carico del Gestore:*

- 1) per ogni singolo conferimento in discarica di rifiuti pericolosi sia effettuata una mappatura di collocazione con una maglia di dimensioni non superiori a 20x20 metri;*
- 2) l'esito della mappatura dei conferimenti deve essere allegato alle relazioni trimestrali;*
- 3) per il conferimento in discarica dei rifiuti da fibre minerali artificiali (pericolosi e non pericolosi), il gestore provveda a:
 - i) definire delle celle interne al corpo del lotto in coltivazione le più ampie possibili compatibilmente con le necessità di stabilità del corpo discarica;*
 - ii) evitare in ogni modo la frantumazione dei materiali;*
 - iii) assicurare, entro la giornata di conferimento, la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre.**

10. Piano di gestione operativa – lavaggio automezzi

Il Piano di gestione operativa (rev. 04.03.2024) è stato debitamente modificato in base a quanto emerso nella CdS del 07/02/2024 per la parte oggetto di specifica valutazione.

11. Controllo del battente idraulico – piano di intervento

Il Piano di gestione operativa (rev. 04.03.2024) è stato debitamente modificato inserendo le attività messe in atto dal gestore in caso di superamento del livello di guardia.

12. Controllo e manutenzione delle vasche interrato

Il Piano di gestione operativa (rev. 04.03.2024) è stato modificato inserendo le modalità di esecuzione delle prove di tenuta delle vasche interrato di stoccaggio del percolato e anche della vasca di prima pioggia. Relativamente alle frequenze di esecuzione di tali verifiche e alle

manutenzioni previste a carico di tale presidio ambientale nel piano delle manutenzioni, si prevede che il Gestore attui le seguenti prescrizioni:

- a. esecuzione, con frequenza annuale, della verifica di tenuta delle vasche di stoccaggio del percolato e della vasca di prima pioggia e l'invio degli esiti di tali verifiche in allegato alla relazione annuale relativa alle risultanze del Piano di monitoraggio e controllo;*
- b. esecuzione, con cadenza minima trimestrale, della verifica di regolare funzionamento e delle eventuali conseguenti manutenzioni (se necessarie) della vasca di prima pioggia e dei successivi sistemi di trattamento delle stesse acque (sedimentatore e disoleatore). Gli esiti di tali verifiche e delle relative manutenzioni dovranno essere allegati alla relazione annuale inerente alle risultanze del Piano di monitoraggio e controllo.*

Relativamente alle vasche di prima pioggia e ai manufatti di disoleazione e desabbiamento, si prende atto che il loro utilizzo non è ancora stato avviato: si richiede al Gestore di effettuare comunicazione dell'avvio del loro utilizzo: da tale comunicazione, dovranno essere avviate le cadenze di manutenzioni, controlli e verifiche previste su tali impianti.

13. Ricircolo del percolato

La Conferenza ribadisce che tale attività non sia possibile in quanto, tra il resto, non compatibile con l'analisi di rischio effettuata in occasione del procedimento di definizione delle deroghe concesse relativamente alla caratterizzazione di determinati codici EER.

14. Monitoraggio infratelo – piano di intervento

Il Piano di gestione operativa (rev. 04.03.2024) è stato debitamente modificato inserendo le attività messe in atto dal gestore in caso di rilevamento di liquido nel sistema di monitoraggio infratelo.

15. Piano di gestione post-operativa

Il Piano di gestione post-operativa (rev. 04.03.2024) è stato modificato inserendo le integrazioni richieste nella CdS del 07/02/2024.

16. Piano di sorveglianza e controllo

Il Piano di gestione sorveglianza e controllo (rev. 04.03.2024) è stato modificato inserendo tutte le integrazioni richieste nella CdS del 07/02/2024 tranne quella relativa alle verifiche e manutenzioni dei sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia (sedimentatore e disoleatore).

17. Punti di scarico presso corpo idrico superficiale

Come già indicato, il punto di scarico relativo al percolato di discarica non risulta più autorizzabile.

Relativamente alla planimetria riportata nella documentazione integrativa, si riportano le seguenti indicazioni:

- il punto di scarico indicato come 1B non risulta dotato di pozzetto ispeztivo;*
- relativamente allo scarico individuato come 1B, il Comune richiede che questo venga spostato a valle rispetto alla presa del canale irriguo posizionato nell'alveo del torrente Prelaz: il Gestore si impegna a effettuare un sopralluogo e valutarne lo spostamento a valle; si richiede di informare l'Amministrazione comunale del sopralluogo al fine di effettuarlo congiuntamente;*

- si precisa che lo scarico indicato come 1A è dotato di un pozzetto ispettivo identificato come 1;
- si richiama che il punto individuato come scarico 2, in realtà non è uno scarico, ma esclusivamente un pozzetto. Lo scarico relativo a tale pozzetto è quello individuato con il numero 3. Relativamente al tratto di congiunzione tra il pozzetto 2 e lo scarico 3, il Gestore dichiara che tale tratto non è ancora stato realizzato e si riserva di aggiornare la planimetria una volta individuata la soluzione costruttiva da attuare;
- il punto di scarico identificato con 3 ha un pozzetto di ispezione il quale non è identificato;
- in planimetria non risulta facilmente identificabile lo scarico relativo alla fossa Imhoff né quello relativo alle acque di prima e seconda pioggia provenienti dalla raccolta dei piazzali.

In base a quanto riportato e alla necessità di definire i limiti agli scarichi del sito, si converge sulla necessità di istituire uno specifico tavolo tecnico al fine di chiarire la gestione degli scarichi. Si richiede al Gestore di inviare, preliminarmente all'avvio delle attività del tavolo, planimetria aggiornata degli scarichi con identificazione di dettaglio sia degli scarichi effettivamente attivati, sia dei pozzetti ispettivi, anche in considerazione di quanto sopra riportato. Tali informazioni dovranno essere riportate anche in una tabella riassuntiva con legenda apposita al fine di individuare agevolmente i tracciati delle tubazioni.

18. Gestione falda e relativi monitoraggi

Come già indicato nella CdS del 07/02/2024, la conferenza ribadisce la necessità di attuazione di un tavolo tecnico che approfondisca la gestione della falda e dei relativi monitoraggi.

[...]

20. Piano di Monitoraggio e Controllo

Per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio e Controllo, si ritiene di confermare quanto già previsto dall'AIA attuale, Allegato 3 al PD 764/2023, come aggiornato, ove necessario, in base agli esiti delle conferenze dei servizi.

21. Definizione tavoli tecnici per specifici argomenti

Si condivide la necessità di prevedere lo svolgimento dei seguenti tavoli tecnici:

- a. modalità di gestione delle scorie di acciaieria
- b. definizione degli scarichi e relativi limiti
- c. gestione delle acque sotterranee e dei relativi monitoraggi

Relativamente al tavolo tecnico inerente le modalità di gestione delle scorie di acciaieria, il cui svolgimento era già stato previsto nel corso della prima seduta di conferenza dei servizi, si riporta che la prima seduta del tavolo si è svolta in data 12/03/2024 e il verbale relativo è stato inviato con nota prot. n. 2332 del 18/03/2024. A seguito dell'emissione del provvedimento di rinnovo dell'AIA, l'Amministrazione competente provvederà a convocare i tavoli tecnici riportati con priorità a quelli identificati alle lettere a. e b..

[...]

In base a quanto riportato e valutato, si ritiene concluso positivamente l'iter di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il sito di discarica di Pontey, in base alla documentazione presentata e integrata dal proponente Pontey s.c.a.r.l., fermo restando l'applicazione delle prescrizioni emerse nell'ambito istruttorio.”;

- richiamato il parere tecnico emesso da ARPA VDA con nota prot. n. 3802/TA del 20/03/2024 e acquisito in medesima data al prot. n. 2396/TA, i cui contenuti sono stati valutati e discussi in sede di conferenza dei servizi;

- richiamata la valutazione positiva al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con P.D. 5079/2008 e già rinnovata con P.D. 725/2012 richiamati, condizionatamente all'applicazione delle prescrizioni emerse in sede di conferenza dei servizi come riportate nel verbale richiamato;
- rilevata le necessità emerse in ambito istruttorio di istituire i seguenti tavoli tecnici per le valutazioni di specifici ambiti:
 - a. modalità di gestione delle scorie di acciaieria;
 - b. definizione degli scarichi e relativi limiti;
 - c. gestione delle acque sotterranee e dei relativi monitoraggi;
- rilevato che il tavolo tecnico inerente le modalità di gestione delle scorie di acciaieria, il cui svolgimento era già stato previsto nel corso della prima seduta di conferenza dei servizi, è già stato avviato in data 12/03/2024 e il verbale relativo è stato inviato con nota prot. n. 2332 del 18/03/2024; faranno seguito ulteriori sedute di approfondimento. A seguito dell'emissione del provvedimento di rinnovo dell'AIA, l'Amministrazione competente provvederà a convocare i tavoli tecnici riportati con priorità a quelli identificati alle lettere a. e b. di cui al punto precedente”;
- richiamato il parere tecnico emesso da ARPA VDA con nota prot. n. 3802 del 20/03/2024 e acquisito in medesima data al prot. n. 2396/TA, i cui contenuti sono stati valutati e discussi in sede di conferenza dei servizi, come riportato nel verbale citato, il quale esprime parere favorevole condizionato all'applicazione delle prescrizioni discusse in sede di conferenza dei servizi;
- visionata la nota integrativa del gestore acquisita in data 29/03/2024 al prot. n. 2613/TA relativa all'aggiornamento delle tabelle relative agli elenchi dei rifiuti gestiti presso il centro di discarica e la planimetria dei cassoni utilizzati per la gestione dei cd. “piccoli conferimenti”, in base a quanto emerso in sede di conferenza dei servizi;
- rilevato che nell'ambito della conferenza dei servizi non sono stati acquisiti atti di dissenso non superabili, e che, viceversa, sono stati acquisiti atti di assenso impliciti e che le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, così come risulta dalla documentazione pervenuta a seguito della conclusione della Conferenza dei servizi sopra richiamata;
- vista la rispondenza delle attività previste con le BAT di cui alla “Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio” come elaborata dal proponente nel corso del periodo istruttorio e integrata dalle conclusioni della conferenza dei servizi riportate nel verbale citato;
- preso atto dell'esito positivo della conferenza dei servizi svoltasi in modalità simultanea ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e s.m.i., come indicato nel verbale inviato alle parti intervenute;
- ritenuto pertanto di dover adottare, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi relativa all'approvazione del rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con la P.D. 5079/2008 e s.m.i., per la gestione del lotto I – cella C e del II lotto della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sottocategoria inorganici o a basso contenuto organico o biodegradabile, con sede in Pontey, Loc. Valloille;
- preso atto del pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. 1878/2017, con riferimento alla parte 2, lettera D;

-preso atto della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità al fine della determinazione sia della tariffa istruttoria, sia della durata del rinnovo dell'AIA che sarà determinato in anni 12 a partire dall'emissione del presente provvedimento;

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8

- richiamata la propria deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27/03/2020 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 29-nonies del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'attività IPPC, così come individuate con il codice e ordine attività IPPC: 5.4 – discariche che ricevono più di 10 (dieci) tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti, già svolta nella discarica per rifiuti speciali non pericolosi, secondo la definizione di cui al punto 1) del P.D. 725/2012, ubicata in Comune di Pontey, località Valloille (operazioni di smaltimento D1 e D5 ex, allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni), identificato mediante le seguenti coordinate geografiche: latitudine 45° 44' 43” nord e longitudine 7° 34' 27” est, di titolarità della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ma affidato in gestione alla società VALECO S.p.A., con sede in Brissogne, Loc. L'Ile Blonde con deliberazione della Giunta regionale n. 1372 del 9 maggio 2008, già rilasciata con il Provvedimento dirigenziale n. 5079, del 5 dicembre 2008, e successive integrazioni e modificazioni, e successivamente volturata con il Provvedimento dirigenziale n. 383 del 10 febbraio 2020 per cambiamento di titolarità a favore dell'A.T.I. costituita da VALECO S.p.A., IVIES S.p.A. E COGEIS S.p.A. e successivamente volturata con il Provvedimento dirigenziale n. 764 del 13 febbraio 2023 alla PONTEY s.c.a.r.l., per la gestione del lotto I – cella C e del II lotto della discarica per rifiuti speciali non pericolosi con sede in Pontey, Loc. Valloille;
- 2) di prendere atto che la gestione del lotto I di discarica, celle A, B e D è effettuata dal gestore VALECO s.r.l. in forza del P.D. 766 del 16 febbraio 2024;
- 3) di prescrivere, sulla base di quanto evidenziato ai punti precedenti, che il gestore Pontey s.c.a.r.l. deve:
 - a. mettere in atto tutte le azioni relative al Piano di gestione valutato e approvato in sede di conferenza dei servizi, in collaborazione con il gestore VALECO s.r.l., per giungere nei tempi tecnici strettamente necessari all'avvio del periodo di gestione post operativa del lotto I di discarica, in applicazione di quanto definito dal D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.;

- b. predisporre ed inviare, congiuntamente ed in collaborazione con il gestore VALECO s.r.l., la relazione annuale, per l'intero sito di discarica, contenente i monitoraggi ambientali effettuati come previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo definito;
 - c. attuare i monitoraggi ambientali inerenti la cella C di coltivazione del lotto I di discarica come previsti dal presente provvedimento sempre in collaborazione con il gestore della restante parte del lotto I di discarica;
- 4) di riconfermare, per quanto riguarda le attività gestionali sulla cella C del lotto I, dato atto che le attività di abbancamento dei rifiuti sono concluse, quanto previsto dal P.D. 5079/2008 e s.m.i., come già rinnovato dal P.D. 725/2012 citati in premessa, fino alla definizione dell'avvio del periodo di post gestione;
- 5) di stabilire che la gestione della discarica avvenga in piena conformità alle disposizioni di legge, rendendo operativi oltre che cogenti i piani di gestione del sito come presentati in sede di domanda di rinnovo, valutati e discussi in sede di istruttoria e approvati con il presente Provvedimento, con particolare riferimento ai seguenti:
- a. Piano di Gestione Operativa
 - b. Piano della gestione post-operativa della discarica
 - c. Piano di Monitoraggio e Controllo
 - d. Piano di ripristino ambientale della discarica
- stabilendo che il Gestore conservi in loco una copia aggiornata di tutta la documentazione oggetto di approvazione del presente provvedimento, con particolare riferimento alle procedure citate nei medesimi piani;
- 6) di prevedere, in base a quanto emerso in sede di conferenza dei servizi, che il Gestore provveda con la predisposizione, all'interno del Piano di gestione operativa, delle singole schede (anche eventualmente accorpate in un singolo documento a scopo operativo) riportanti le procedure di ammissione e di gestione di definite macro-categorie di rifiuti tenendo conto delle pertinenti prescrizioni riportate nell'allegato 2 al presente provvedimento;
- 7) di prevedere il rispetto di quanto riportato negli allegati al presente provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante:
- a. allegato 1: Elenco EER dei rifiuti gestibili presso il centro di discarica e deroghe ai parametri di conferimento
 - b. allegato 2: prescrizioni gestionali
 - c. allegato 3: piano di monitoraggio e controllo
 - d. allegato 4: planimetria scarichi
 - e. allegato 5: planimetria gestione cd. "Piccoli conferimenti"
- 8) di prescrivere il rispetto delle prescrizioni previste in ambito AIA, secondo quanto indicato all'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006, come riportate nell'Allegato 2 al presente provvedimento;
- 9) di prescrivere l'effettuazione di tutti i monitoraggi previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato 3 al presente provvedimento. A tal proposito il Gestore dovrà provvedere all'elaborazione di una relazione annuale contenente i risultati degli stessi entro il 28 febbraio di ogni anno;
- 10) di prescrivere che durante la fase della gestione operativa il gestore deve presentare le seguenti relazioni periodiche e annuali:
- 1. entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre, deve essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale e all'ARPA della Valle d'Aosta, una relazione contenente:

- quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento nel periodo;
- la mappatura dei conferimenti di rifiuti in discarica;
- quantitativi di rifiuti smaltiti per ciascuna categoria tariffaria applicata;
- volume di percolato, risultati dei controlli analitici e relative procedure di trattamento e smaltimento;
- volume occupato e capacità residua della discarica;
- semestralmente effettuare il rilievo plano-altimetrico procedendo alla verifica di congruenza e aderenza a quanto previsto in sede di progetto esecutivo al fine di garantire la stabilità dei versanti di discarica;
- elenco riepilogativo delle convenzioni stipulate con i soggetti produttori di rifiuti e con i soggetti trasportatori con le variazioni intervenute rispetto al trimestre precedente;
- i risultati dei controlli, sia tecnici che amministrativi, effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica;
- i risultati dei controlli effettuati sulle matrici ambientali (monitoraggio acque sotterranee, acque meteoriche, qualità dell'aria, parametri meteorologici, qualità acque prelevate dal pozzo e qualità acque scaricate ecc.);
- gli interventi a carattere straordinario effettuati; le principali problematiche emerse, i fatti accidentali accaduti, le anomalie riscontrate, gli interventi effettuati ecc..;
- l'indicazione delle somme introitate, suddivise per tipologie di tariffe, e di quelle riversate al Comune ed all'Amministrazione regionale;

2. la relazione annuale relativa agli esiti del Piano di Monitoraggio e Controllo AIA entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;

- 11) Le relazioni e dichiarazioni previste al precedente punto 9) devono essere inviate alle strutture regionali competenti in materia di rifiuti, autorizzazione integrata ambientale oltre all'invio per conoscenza all'ARPA VDA, all'ente preposto ai controlli in materia ambientale e al Comune territorialmente competente;
- 12) di confermare la classificazione del sito di discarica ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. definendola discarica per rifiuti non pericolosi, sottocategoria inorganici o a basso contenuto organico o biodegradabile, nella quale possono essere smaltiti i rifiuti rispondenti alle caratteristiche riportate in Allegato 1;
- 13) di prevedere, in base a quanto emerso nel corso della Conferenza dei Servizi di cui in premessa, lo svolgimento dei seguenti tavoli tecnici:
- a. modalità di gestione delle scorie di acciaieria;
 - b. definizione degli scarichi e relativi limiti;
 - c. gestione delle acque sotterranee e dei relativi monitoraggi;
- 14) di prevedere che gli esiti degli stessi tavoli tecnici definiti al punto precedente dovranno essere recepiti con apposito provvedimento di aggiornamento del presente atto;
- 15) di stabilire l'acquisizione degli esiti parziali del tavolo tecnico relativo alle modalità di gestione delle scorie di acciaieria nell'ambito delle prescrizioni previste in allegato 2 al presente provvedimento;
- 16) di stabilire che fino alla conclusione del tavolo tecnico relativo alla definizione degli scarichi, relativi limiti e modalità di controllo si intendono rinnovato e valido quanto definito al P.D. 764/2023 relativamente alla presenza e gestione degli scarichi presenti nel sito;

- 17) di stabilire, in merito alla gestione degli scarichi, che venga eliminato lo scarico presente e mai attivato collegato alla vasca del percolato: alle condizioni tecniche e impiantistiche attuali è fatto divieto di scaricare il percolato in corpo idrico superficiale;
- 18) di stabilire che è vietata la pratica di ricircolo del percolato nel corpo discarica;
- 19) di stabilire che fino alla conclusione del tavolo tecnico relativo alla definizione delle modalità di monitoraggio e gestione della falda sottostante permangono validi quanto previsto al provvedimento 764/2023;
- 20) di stabilire che per quanto riguarda l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, secondo quanto previsto nel DPR 120/2017 e s.m.i., per la copertura dei rifiuti potranno essere utilizzate sia TRS con concentrazioni di inquinanti inferiori alle CSC di cui alla colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) sia con concentrazioni comprese tra le CSC di cui alla colonna A e quelle di cui alla colonna B (siti ad uso commerciale e industriale). Al contrario per la sistemazione finale della discarica potranno essere utilizzate solo TRS con concentrazioni di inquinanti inferiori alle CSC di cui alla colonna A. Le terre e rocce da scavo utilizzate per gli scopi riportati devono essere classificate come sottoprodotti ai sensi del DPR 120/2017 e s.m.i.. Si stabilisce che il gestore compili un registro che tenga conto dei quantitativi apportati nel centro di discarica a tali scopi, recante le seguenti informazioni ritenute minime: data, quantitativo, soggetto conferitore, area di destinazione, scopo dell'utilizzo, firma del compilatore;
- 21) di stabilire che il gestore deve comunicare annualmente alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, la quantità di materiale da scavo ricevuta in discarica ai soli fini gestionali, come sottoprodotto ai sensi del DPR 120/2017 e s.m.i., di cui va tenuta una contabilità separata;
- 22) di stabilire che in base a quanto previsto nell'ambito dell'istruttoria di cui in premessa, anche per il lotto II di discarica, la stratigrafia di chiusura finale dovrà essere conforme a quanto previsto dal P.D. n. 2480/2020 in merito alla chiusura del lotto I;

Post-gestione lotti di discarica

- 23) di prevedere che, qualora durante il periodo di validità della presente autorizzazione dovesse verificarsi l'esaurimento di un lotto di coltivazione o parte di esso, il Gestore dovrà provvedere, entro 2 anni dalla conclusione degli abbancamenti di rifiuti, all'avvio delle operazioni di chiusura definitiva del lotto di discarica e che tali lavori di recupero ambientale si dovranno concludere entro 36 mesi dalla conclusione dei medesimi. All'avanzare degli abbancamenti è facoltà del Gestore di provvedere ad una copertura provvisoria al fine di minimizzare la produzione del percolato. Sia la conclusione degli abbancamenti sia l'avvio dei lavori dovranno essere oggetto di specifiche comunicazioni all'Autorità regionale competente in materia di AIA e rifiuti, all'ARPA della Valle d'Aosta e all'ente deputato ai controlli ambientali. Tutte le attività di chiusura, chiusura definitiva, messa in sicurezza e recupero ambientale dovranno essere eseguite nel rispetto del pertinente Piano approvato in sede di Conferenza dei servizi, nel rispetto dell'articolo 12 del D. Lgs. 36/2003 e di quanto approvato nei diversi provvedimenti emessi nel periodo di gestione. Ai fini della chiusura e recupero dell'area interessata, dovrà essere preventivamente verificata la morfologia della discarica e l'altezza raggiunta, al fine di valutare la conformità al progetto approvato;
- 24) di stabilire che la gestione post-operativa dei lotti di discarica, suddivisi nelle diverse celle di coltivazione, potrà essere avviata previa valutazione da parte dell'autorità competente al

rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 36/2003 della conformità delle opere di chiusura e recupero ambientale eseguite, nel rispetto del Piano di ripristino ambientale già allegato alla domanda di rinnovo AIA e della valutazione di tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera l), del d. lgs. 36/2003 previo ottenimento della prescritta autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 del citato d. lgs. 36/2003, nel pieno rispetto delle modalità tecnico-operative ed amministrative previste dall'apposito Piano. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica o di porzione di essa, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente. La chiusura definitiva deve avvenire in piena conformità alle disposizioni di legge e previa presentazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 36/2003, comma 3, lettera b. nonché alla deliberazione della Giunta regionale n. 3284, del 4 novembre 2006 come modificata dalla DGR n. 1500 del 13 settembre 2013;

- 25) in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 36/2003, la durata della gestione post-operativa è determinata in trenta (30) anni dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione alla gestione medesima. In ogni caso il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla presentazione del certificato di collaudo delle opere di ricopertura finale delle aree oggetto di chiusura e ripristino ambientale, nonché alle verifiche di cui al punto precedente. Durante la fase di gestione post-operativa devono essere poste in essere tutte le attività previste dal relativo Piano approvato, con particolare riferimento alla necessità di provvedere alla manutenzione delle opere e dei presidi, di favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche dell'area stessa, di assicurare il monitoraggio sulle matrici ambientali e sui fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti, in modo da garantire che, anche durante il periodo di gestione post-operativa, la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti;
- 26) di stabilire che durante la fase di gestione post-operativa, il gestore deve presentare alla struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, al Comune di Pontey e all'ARPA della Valle d'Aosta, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione annuale contenente i seguenti contenuti minimi:
- i) il resoconto delle attività di gestione post-operativa effettuate nell'anno;
 - ii) i risultati delle attività di sorveglianza e controllo inerenti acque sotterranee, percolato, acque meteoriche, qualità dell'aria, morfologia della discarica (alleganti i rilievi topografici eseguiti), parametri meteorologici, qualità acque prelevate dal pozzo e qualità acque scaricate ecc.;
 - iii) gli interventi a carattere straordinario effettuati;
 - iv) le principali problematiche emerse, i fatti accidentali accaduti, le anomalie riscontrate, gli interventi effettuati ecc;
 - v) l'indicazione della quantità di percolato prodotto e smaltito e relative analisi di caratterizzazione;

Prescrizioni finali

- 27) di prendere atto che a partire dall'emanazione del presente provvedimento, le funzioni di Responsabile tecnico dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Pontey, località Valloille, di cui al provvedimento dirigenziale n. 5069 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., in considerazione della modifica sostanziale approvata con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-nonies del titolo III-bis della parte II del d.lgs. n. 152/2006, saranno svolte, in considerazione delle specifiche mansioni allo stesso attribuite dalla Pontey s.c.a.r.l., da [REDACTED], in possesso dei requisiti oggettivi previsti dall'articolo 208 del

d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, a decorrere dalla data di efficacia del presente provvedimento. Si specifica che la funzione riportata è relativa sia alle fasi di coltivazione e chiusura delle celle del lotto I di discarica, sia della predisposizione e coltivazione del lotto II, suddiviso nelle diverse celle di coltivazione definite sub-lotto I e sub-lotto II;

- 28) di stabilire che il gestore dovrà ottemperare alle diverse comunicazioni inerenti la gestione del cantiere di predisposizione del lotto II, sub lotto II. Il riferimento di tali comunicazioni è il contratto di gestione del sito che sarà stipulato con l'Amministrazione regionale, pertanto le comunicazioni che saranno previste da tale documento dovranno essere inviate per opportuna conoscenza anche all'autorità competente in materia di AIA. Allo stesso tempo, l'avvio della gestione della discarica potrà avvenire solo successivamente alle risultanze delle valutazioni tecniche eseguite ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 del D.Lgs. 36/2003, effettuate a seguito della comunicazione di conclusione delle opere di approntamento della cella di coltivazione del lotto II, sub-lotto II;
- 29) di stabilire che le attività di verifica e controllo di competenza del Corpo Forestale della Valle d'Aosta così come individuato dalla legge regionale n. 41/1995, e successive integrazioni e modificazioni, il quale si avvale del supporto tecnico dell'ARPA VDA, sono definite in un apposito provvedimento dirigenziale emesso trimestralmente in applicazione del Piano regionale di cui all'art. 29-decies comma 3". Gli oneri relativi alle attività così effettuate dall'ente di controllo sono a carico del gestore, come previsto dalla DGR n. 1878/2018 e s.m.i.. Oltre a quanto previsto, in base all'art. 29-decies, c. 4 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'ente di controllo potrà effettuare controlli straordinari, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate a tale scopo;
- 30) di stabilire che l'avvio dell'utilizzo delle vasche di prima pioggia e i manufatti di disoleazione e desabbiamiento, sia oggetto di comunicazione da parte del Gestore: da tale comunicazione, dovranno essere avviate le cadenze di manutenzioni, controlli e verifiche previste su tali impianti, come riportate negli allegati;
- 31) di stabilire che ogni modifica che il Gestore intendesse apportare al Piano di Sorveglianza e Controllo, così come a tutti gli altri piani approvati con il presente provvedimento, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Autorità competente in materia di AIA la quale provvederà ad avviare apposito procedimento di modifica;
- 32) di prescrivere che qualora si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza interno appositamente redatto. In particolare si evidenzia che l'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, come convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, ha introdotto l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre uno specifico piano di emergenza interna, da riesaminare e se necessario aggiornare secondo le cadenze ivi specificate, allo scopo di:
 - a. controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
 - b. mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
 - c. informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
 - d. provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente di rilevanti dimensioni.

Detto Piano dovrà essere mantenuto aggiornato dal gestore al fine di rispecchiare la situazione tecnica e gestionale del sito e potrà essere oggetto di visione e verifica di coerenza in sede di rilievo ispettivo da parte dell'autorità di controllo;

- 33) di stabilire che l'impresa deve comunicare all'Autorità competente le modifiche che intende apportare all'impianto rispetto alla situazione autorizzata con il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 29-nonies del d.lgs. 152/2006;
- 34) di stabilire che l'impresa deve adottare ogni misura per evitare qualsiasi rischio di contaminazione ambientale al momento della cessazione dell'attività, e, qualora necessario, il sito stesso dovrà essere sottoposto alle operazioni di bonifica e ripristino ambientale in conformità alle disposizioni di cui al titolo V, della parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006. In ogni caso l'impresa è tenuta a presentare all'Autorità competente un piano di dismissione dell'impianto IPPC almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'esercizio dello stesso;
- 35) di stabilire che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché delle azioni amministrative previste dall'articolo 29-decies del d.lgs. 152/2006;
- 36) di stabilire che il presente rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ha durata pari a 12 anni a partire dall'emissione del presente provvedimento dirigenziale, a meno di modifiche in ambito tecnico e normativo che ne richiedano un riesame, in base a quanto definito al punto seguente;
- 37) di stabilire che il riesame dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento è effettuato dall'Autorità competente ai sensi della parte seconda, Titolo III-bis, articolo 29-octies del decreto legislativo 152/2006 ovvero:
- a. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b. con validità di rinnovo quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, ai sensi dell'art. 29-octies c. 9. In tale caso, il gestore deve presentare domanda di rinnovo all'Autorità competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter del decreto 152/2006. L'Autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dal sopra richiamato articolo 29-octies. Fino alla pronuncia dell'Autorità competente, l'impresa continua l'attività sulla base dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento.

Il riesame è, inoltre, disposto sull'intera installazione o su parti di essa dall'autorità competente anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

- a. a giudizio dell'autorità competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite., in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- b. le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
- c. a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- d. sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;

- 38) di stabilire che il gestore deve provvedere a presentare aggiornamento della garanzia finanziaria di cui al comma 11, lettera g), dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., redatta conformemente a quanto previsto dalle D.G.R. 3284/2006 e 1500/2013. Il Gestore dovrà prevedere a stipulare due polizze distinte: una per le operazioni di gestione D1 e l'altra per le operazioni R13 e D15 secondo gli importi di seguito riportati, ovvero calcolati in base a quanto autorizzato all'allegato 1 e valutato in sede di conferenza dei servizi:
- a. Operazione D1: l'importo della garanzia è calcolato in base a quanto riportato all'allegato A della D.G.R. 3284/2006, art. 5 punto 5.1, par. C, lettera b) per un volume disponibile presso il lotto II di 401.180 m³, considerata la riduzione indicata all'art. 5 punto 5.6, in 3.610.620,00 €;
 - b. Operazioni D15 e R13: l'importo della garanzia è calcolato in base a quanto riportato all'allegato A della D.G.R. 3284/2006, art. 5 punto 5.1, par. A (operazione D15) e punto 5.2, par. A (operazione R13) , considerata la riduzione indicata all'art. 5 punto 5.6, in 107.280,00 €;
- 39) di stabilire che la durata della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione rinnovata con il presente provvedimento, oltre ad ulteriori due anni, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato A alla DGR 3284/2006. L'istanza di accettazione delle garanzie dovrà pervenire a mezzo PEC allegando l'originale della polizza, firmata digitalmente, al fine di formale presa d'atto da parte dell'Amministrazione competente in materia di AIA;
- 40) di stabilire che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché delle azioni amministrative previste dall'articolo 29-decies del d.lgs. 152/2006;
- 41) di stabilire che per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa espresso riferimento alle normative vigenti in materia ambientale oltre che, ove di pertinenza, al contratto di gestione del sito stipulato con l'Amministrazione regionale;
- 42) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato al proponente Pontey s.c.a.r.l., ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento oltre a provvedere alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione regionale, sezione AIA;
- 43) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione.

L'ESTENSORE

- Xavier CORNAZ -

IL DIRIGENTE

- Paolo BAGNOD -

Allegato 1

(Elenco EER dei rifiuti gestibili presso il centro di discarica e deroghe ai /parametri di conferimento)

Presso la discarica di Pontey possono essere conferite, ai fini dello smaltimento finale, le categorie di rifiuti che soddisfino i seguenti requisiti:

- i rifiuti dovranno essere prodotti nell'ambito del territorio regionale;
- i rifiuti dovranno risultare pienamente compatibili con i criteri di ammissibilità stabiliti dal D. Lgs. 36/2003 e s.m.i., rispettando i limiti di concentrazione nell'eluato indicati nel decreto citato, tenendo conto delle deroghe concesse e riportate al par. A1.2 seguente;
- i rifiuti conferiti devono essere solidi o palabili, con il divieto assoluto di accettazione di rifiuti a base liquida, così come specificato all'articolo 6, del D.Lgs n. 36/2003;
- i rifiuti conferiti devono essere di natura inorganica o a basso tenore organico.

Si specifica che l'elenco dei codici EER riportati è relativo esclusivamente per il sub-lotto I del lotto II di discarica attualmente in fase di coltivazione, mentre le deroghe ai parametri di accettabilità sono concesse esclusivamente per i rifiuti aventi codici EER indicati.

A1.1 Elenco codici EER rifiuti ammessi al Centro di discarica

Nella tabella seguente si riporta l'elenco dei rifiuti accettabili presso il Centro di Discarica e ammessi all'operazione D1, unitamente ai quantitativi massimi conferibili annualmente.

Rifiuti autorizzati per smaltimento in discarica D1			
Codici EER entranti			
Codice EER	RIFIUTI REGOLARMENTE GENERATI (SI/NO)	ANALISI CONFORMITA' (SI/NO)	Quantità conferibili massime annue [t]
010413	SI	SI	
060503	SI	SI	
100202	SI	SI	
100210	SI	SI	
100215	SI	SI	
150203	NO	NO	
160103 ^[1]	NO	NO	
161106	NO	NO	
170101	NO	NO	
170102	NO	NO	
170103	NO	NO	
170203	NO	NO	
170302	NO	NO	
170504	NO	NO	
170506	NO	NO	
170604	NO	NO	
170802	NO	NO	
170904	NO	NO	
190802	SI	SI	
190814	SI	SI	
190901	SI	SI	

191212	SI	SI	90.000
200303 ^[2]	NO	NO	
170603* (vedi art. 7 quinquies punto 7 per FAV)	NO	NO	
[1] Recuperato come materiale di ingegneria ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i			
[2] Il conferimento dei rifiuti da spazzamento stradale come rifiuti speciali presso l'impianto di Pontey da parte di Comuni e sub-ATO è possibile se di provenienza da aree extra-urbane e derivanti da manutenzione stradale, ovvero rifiuti speciali.			

Nella tabella seguente si riporta l'elenco dei codici EER relativi ai rifiuti sottoposti ad operazione R13 o D15 presso il Centro di discarica inerenti i c.d. "piccoli conferimenti" e relativi quantitativi massimi di stoccaggio temporaneo e annui gestibili:

EER – non pericoloso	Operazione [R13/D15]	Q.tà max stoccabile [t]	Q.tà max trattabile annua [t]	EER – pericoloso	Operazione [R13/D15]	q.tà max stoccabile [t]	Q.tà max trattabile annua [t]
020107/200201	R13	20	800	170301*	D15	20	100
160214	R13-D15	20	100	170204*	R13-D15	20	30
170201	R13-D15	20	500	170603*	D15	30	200
170202	R13	35	420	170801*	D15	20	200
170203	D15	20	150	150110*	R13-D15	10	50
170302	D15	20	250				
170604	R13-D15	30	200				
170802	D15	20	250				
170904	R13-D15	40	2000				
200108	R13	150	4000				
020104	D15	20	400				
150101	R13	10	50				
150102	R13	20	400				
150103	R13	30	600				
150105	R13-D15	10	50				
170101	R13-D15	20	400				
170102	R13-D15	20	400				
170103	R13-D15	20	50				

Per quanto riguarda l'operazione D15 sui rifiuti sopra riportati, in base all'esito delle analisi chimiche di caratterizzazione, il rifiuto verrà successivamente avviato a smaltimento in loco oppure presso centro esterno autorizzato. Per i rifiuti accettati in ingresso al centro come pericolosi per i quali è prevista una operazione D15, nel caso in cui le analisi di caratterizzazione confermassero la presenza di rifiuti pericolosi, essi verranno successivamente avviati a smaltimento presso centro esterno autorizzato.

Le operazioni di recupero previste per i rifiuti indicati dovranno essere effettuate presso centri esterni autorizzati.

Relativamente ai rifiuti gestiti con la modalità dei piccoli conferimenti, laddove è prevista la doppia operazione di gestione (R13 e D15), il Gestore è tenuto a ricorrere in via prioritaria alle operazioni di recupero, dove tecnicamente possibili ed economicamente sostenibili.

In merito alla durata del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dal gestore, il medesimo deve rispettare quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Nel caso in cui il Gestore abbia la necessità di modificare l'elenco dei codici EER previsti nel presente allegato, dovrà provvedere a inoltrare apposita domanda alle autorità regionali competenti in materia di AIA e rifiuti al fine di procedere con l'iter autorizzativo che sarà ritenuto più opportuno. La domanda dovrà essere corredata di analisi tecnica atta a giustificare le ragioni della richiesta.

Nell'allegato 5 si riporta la planimetria relativa alle modalità di gestione dei c.d. piccoli conferimenti ove viene evidenziata la posizione della piazzola di scarico dei rifiuti e la posizione dei cassoni di raccolta delle diverse tipologie di rifiuti, in base a quanto valutato e approvato in sede di conferenza dei servizi.

A1.2 Deroghe concesse ai parametri di accettabilità

Nella tabella seguente si riportano le deroghe concesse ai limiti sui parametri di accettabilità di cui all'All. 4, tab. 5, al D. Lgs. 36/2003 e s.m.i. relativamente a specifici codici EER:

Codice EER	Parametro oggetto di deroga	Concentrazioni limite - deroga [mg/l]
15 02 03 17 02 03 17 03 02 17 05 04 17 05 06 17 06 03* 17 06 04 17 08 02 17 09 04 19 08 14 19 09 01	DOC	700
10 02 02	Cromo totale	2
	Molibdeno	4
	Selenio	0,1
	Fluoruri	30

Nel caso in cui il Gestore abbia la necessità di modificare l'elenco delle deroghe previste nel presente allegato, dovrà provvedere a inoltrare apposita domanda alle autorità regionali competenti in materia di AIA e rifiuti al fine di procedere con l'iter autorizzativo che sarà ritenuto più opportuno. La domanda dovrà essere corredata di analisi tecnica atta a giustificare le ragioni della richiesta.

Allegato 2

(Prescrizioni gestionali)

A2.1) Gestione dei rifiuti:

I rifiuti conferiti destinati allo smaltimento in discarica dovranno risultare pienamente compatibili con i criteri di ammissibilità stabiliti dal D. Lgs. 36/2003 e s.m.i. per le discariche di rifiuti non pericolosi, sottocategoria inorganici o a basso contenuto organico o biodegradabile tenendo conto delle deroghe riportate all'Allegato 1. I rifiuti smaltiti in discarica dovranno essere solidi o palabili, con il divieto assoluto di accettazione di rifiuti a base liquida, infiammabile ed esplosiva, così come specificato all'articolo 6, del D. Lgs. 36/2003 e s.m.i..

La gestione operativa dell'impianto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto espressamente indicato nel relativo piano, con particolare riferimento:

- alle modalità tecniche ed amministrative di accettazione dei rifiuti conferiti;
- alle modalità di gestione dei rifiuti stessi nelle fasi di scarico e deposito in discarica;
- alle modalità tecnico-gestionali di riempimento della discarica, con particolare riferimento alla stabilità del fronte dei rifiuti scaricati e dei pendii e delle coperture, stabilità secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.;
- all'adozione di tutte le misure di mitigazione per evitare inconvenienti di natura igienico-sanitaria al fine di evitare fenomeni che possono creare pregiudizi per la salute delle persone e per l'ambiente; - alla gestione del percolato;
- al rispetto di tutte le misure per assicurare al personale addetto e agli utenti il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e tutela dei lavoratori, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Il Gestore deve applicare i seguenti accorgimenti gestionali in ottemperanza a quanto indicato nella circolare ministeriale del 21 gennaio 2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi": organizzazione e requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti con particolare riferimento alla distinzione delle aree interne all'impianto di gestione:

- a. area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale;
- b. area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti;
- c. area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie pavimentata, ovvero impermeabile laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta, laddove l'area risulti dotata di copertura; in caso di stoccaggi all'aperto, le pendenze delle relative superfici convogliano ad apposita rete di raccolta delle acque meteoriche, con separazione delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento e successivo scarico;
- d. area destinata al deposito dei rifiuti in attesa delle risultanze analitiche di caratterizzazione che potranno essere effettuate dal gestore della discarica, i rifiuti dovranno essere depositati in container o in cumuli, a seconda della tipologia e delle modalità con le quali i rifiuti sono stati conferiti, in un'area appositamente individuata all'interno della discarica: si tratta di una zona opportunamente identificata all'interno della cella in fase di coltivazione che non interferisce con le

normali operazioni di conferimento rifiuti. Ogni operazione dovrà essere in ogni caso svolta in maniera da evitare la formazione di polveri, nonché contaminazioni, provvedendo se necessario a coprire i rifiuti con idonea copertura. Se dalla verifica viene accertata la piena compatibilità dei rifiuti conferiti, gli stessi vengono depositati in discarica, assumendo tutte le necessarie precauzioni per evitare anche in tale fase la formazione di polveri, nonché contaminazioni. L'area dove eseguire i controlli analitici è individuata e opportunamente segnalata in cantiere dal responsabile tecnico dell'impianto, quando possibile essa sarà tenuta separata dalla zona di scarico, proprio per non intralciare le operazioni di scarico o eventuali macchine operatrici operanti sulla zona dei conferimenti.

Per quanto riguarda il controllo analitico dei piccoli conferimenti esso viene effettuato al completamento del cassone e opportunamente segnalato.

- e. area per il deposito dei rifiuti fermentescibili adeguatamente attrezzata al controllo della temperatura degli stessi (ad esempio ambiente ombreggiato evitando l'uso dei teli, umidificazione e rivoltamenti della massa dei rifiuti);
 - f. adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
 - g. locale chiuso attrezzato e con idonei requisiti antincendio, ovvero area coperta dotata di una pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido, e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente;
 - h. locale chiuso attrezzato, ovvero area destinata al trattamento dei rifiuti adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuare e dotata di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria e di monitoraggio;
 - i. area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
 - j. i macchinari, gli impianti e mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte;
 - k. ove presenti, gli impianti di spegnimento fissi dell'incendio siano mantenuti a regola d'arte;
 - l. il personale operativo nell'impianto sia formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici in base alle lavorazioni svolte;
 - m. tutti gli impianti siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza.
2. In tutte le aree, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti;
 3. Nel caso in cui il gestore ne valuti la necessità, dovrà essere prevista un'area di emergenza di dimensioni contenute e dotata di presidi di sicurezza destinata allo stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione nel centro. Tale evenienza dovrà essere comunicata preventivamente alle autorità regionali competenti in materia di AIA e rifiuti, oltre che all'ente di controllo;

4. Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici. Le superfici scolanti siano mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne;
5. Relativamente alla mappatura di collocazione dei rifiuti pericolosi in discarica, in base ai codici autorizzati in allegato 1, e alla gestione dei rifiuti da fibre minerali artificiali il Gestore dovrà applicare le seguenti prescrizioni gestionali:
 - a. per ogni singolo conferimento in discarica di rifiuti pericolosi deve essere effettuata una mappatura di collocazione con una maglia di dimensioni non superiori a 20x20 metri;
 - b. allegare l'esito della mappatura dei conferimenti deve essere allegato alle relazioni trimestrali;
 - c. per il conferimento in discarica dei rifiuti da fibre minerali artificiali (pericolosi e non pericolosi), il gestore provveda a:
 - iv) definire delle celle interne al corpo del lotto in coltivazione le più ampie possibili compatibilmente con le necessità di stabilità del corpo discarica;
 - v) evitare in ogni modo la frantumazione dei materiali;
 - vi) assicurare, entro la giornata di conferimento, la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre;
6. Accettazione rifiuti e movimentazione:
 - a. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto deve essere verificata l'accettabilità degli stessi;
 - b. in ingresso all'impianto devono essere accettati solo carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;
 - c. deve essere comunicato all'ente territorialmente competente l'eventuale respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo copia del formulario di identificazione;
7. Viabilità e accessi
 - a. la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;
 - b. adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di emergenza;
 - c. gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni;
 - d. la discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito. I cancelli devono restare chiusi fuori dall'orario di esercizio. Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale. La recinzione e la barriera esterna di protezione ambientale siano

adeguatamente mantenute, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause. Può essere realizzata con siepi, alberature o schermi mobili atti a limitarne l'impatto anche visivo;

A2.1.1 Stoccaggi

Il Gestore dovrà garantire che gli stoccaggi vengano gestiti secondo le modalità di seguito indicate:

- a. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
- b. Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette, mediante apposito sistema di canalizzazione, dall'azione delle acque meteoriche esterne; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti;
- c. Ulteriori prescrizioni inerenti lo stoccaggio dei rifiuti:
 - i rifiuti da avviare a impianti terzi, siano contraddistinti da un codice EER, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e siano stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni di legge e alle modalità indicate negli atti autorizzativi, per evitare incidenti dovuti alla possibile reazione di sostanze tra loro incompatibili e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali;
 - nella fase di abbancamento dei rifiuti nelle aree dedicate dell'impianto, non vengano effettuate miscele se non quelle consentite dalla legge, ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. n. 152 del 2006, ed autorizzate. In tal caso, è necessario che le operazioni di miscelazione siano effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori, evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero alla formazione di gas tossici e reazioni esotermiche; le stesse non dovranno altresì pregiudicare l'efficacia del successivo trattamento, né tanto meno la sicurezza di tale trattamento;
 - qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, il gestore dovrà garantire che le altezze di abbancamento siano commisurate alla capacità gestionale del singolo impianto e alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità oltre che le condizioni di sicurezza;
 - le operazioni di stoccaggio sono in generale finalizzate alla costituzione di idonee partite sia per tipologia che, soprattutto, per quantità destinate al trasporto presso impianti che effettuano le successive operazioni di recupero/smaltimento.
 - i rifiuti infiammabili siano stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
 - lo stoccaggio della frazione FORSU dovrà essere condotto mediante cassoni a tenuta stagna, per un periodo non superiore alle 72 ore.

A2.1.2 Verifiche di conformità e verifiche in loco sui rifiuti potenzialmente polverulenti

- a. tutte le verifiche di conformità effettuate sui rifiuti regolarmente generati di cui al codice EER 10 02 02 (Scorie non trattate) e al codice 01 04 13 (Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407) devono comprendere anche l'esecuzione di una prova granulometrica che definisca in particolare la percentuale di materiale inferiore a 1 mm di diametro;
- b. le verifiche di conformità effettuate su altri rifiuti regolarmente generati devono comprendere anche l'esecuzione di una prova granulometrica che definisca in particolare la percentuale di materiale inferiore ad 1 mm di diametro, se la stessa prova è stata richiesta al produttore del rifiuto in fase di caratterizzazione di base;
- c. le verifiche in loco effettuate sui rifiuti non regolarmente generati devono comprendere anche l'esecuzione di una prova granulometrica che definisca in particolare la percentuale di materiale inferiore ad 1 mm di diametro, per il rifiuto identificato con codice EER 17 09 04 e per eventuali altri rifiuti per i quali la stessa prova è stata richiesta in fase di caratterizzazione di base;
- d. gli esiti analitici relativi a tutte le verifiche di conformità e le verifiche in loco effettuate dal gestore devono essere allegate alle relazioni trimestrali.

A2.1.3 Verifiche di stabilità del corpo discarica

Il Gestore dovrà provvedere, nel corso del semestrale rilievo topografico, alla verifica di congruenza e aderenza a quanto previsto in sede di progetto esecutivo al fine di garantire la stabilità dei versanti di discarica. Il Gestore dovrà recare indicazione nella relazione annuale di tale verifica. Laddove il Gestore intenda modificare i profili del corpo di discarica ovvero le volumetrie autorizzate, egli dovrà procedere con l'inoltro di una domanda di modifica non sostanziale del provvedimento autorizzativo per le successive valutazioni; in tale occasione egli dovrà procedere la revisione delle verifiche di stabilità.

A2.1.4 Ulteriori prescrizioni gestionali

Il Gestore dovrà:

- assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate, provvedendo a presentare annualmente, ai sensi dell'art. 189 del d. lgs. 152/2006, la comunicazione prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- tenere presso la sede dell'impianto i registri di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 190 del d. lgs. 152/2006 e nel rispetto delle indicazioni della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti;
- assicurare che i trasporti dei rifiuti avvengano secondo quanto previsto dall'art. 193 del d.lgs. 152/2006;
- provvedere a versare trimestralmente alla Regione il tributo speciale previsto dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ivi compresi quelli che residuano dalle attività di trattamento e non avviabili ad altre operazioni di recupero, produrre trimestralmente una tabella riassuntiva dei quantitativi di rifiuti avviati allo smaltimento in discarica, con la precisazione dell'entità del tributo speciale previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 549/1995, in relazione alla provenienza (smaltimenti diretti, residui di attività di pretrattamento, rifiuti urbani o speciali), nonché, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla struttura regionale competente una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive e suddivise per codici CER dei rifiuti smaltiti in discarica nell'anno, e dei versamenti effettuati, così come nella relazione annuale di cui all'Allegato 2 al presente;

- assicurare, qualora previsto, l'adesione a sistemi nazionali e ufficiali di tracciabilità dei rifiuti;

A2.2) Emissioni in atmosfera

Il gestore, al fine del contenimento delle emissioni diffuse di polveri deve provvedere a garantire, ai sensi dell'all. V alla parte V del D. Lgs. 152/2006, che l'ottemperanza alla seguenti prescrizioni:

- le vie di transito e i piazzali all'aperto devono essere dotati di una pavimentazione adeguata e ne deve essere garantita la pulizia costante per evitare il risollevarsi di polvere e l'imbrattamento dei mezzi di trasporto;
- deve essere garantita inoltre la bagnatura delle vie di transito e dei piazzali al fine di limitare fenomeni di risospensione e dispersione di polveri nell'aria, in particolare nel caso di presenza di giornate ventose.

Per quanto riguarda i rifiuti potenzialmente polverulenti, in particolare i rifiuti con codice EER 01 04 13 (Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407), 10 02 02 (scorie non trattate), 17 09 04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03), il Gestore dovrà garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni gestionali e operative:

- i. Le operazioni di scarico dei rifiuti devono essere condotte con le dovute cautele in modo da evitare quanto più possibile la dispersione di polveri; è vietato lo scarico del materiale da elevata altezza di caduta ed è obbligatorio il ribaltamento del cassone a velocità lenta;
- j. Le operazioni di scarico devono essere presidiate da un addetto alle dirette dipendenze del gestore della discarica che deve provvedere a verificare il rispetto delle condizioni indicate al punto precedente;
- k. All'atto dello scarico, l'addetto della discarica provvede ad umidificare il materiale polverulento in caduta nelle stagioni primaverile, estiva e autunnale;
- l. Le coperture utilizzate sui cassoni (teli mobili) possono essere rimosse solo presso il punto di scarico in corpo discarica;
- m. La velocità di transito degli automezzi all'interno della discarica deve essere contenuta rispettando il limite dei 20 km/h;
- n. Le verifiche di conformità condotte sui rifiuti potenzialmente polverulenti devono comprendere anche l'esecuzione di una prova granulometrica che definisca in particolare la percentuale di materiale inferiore ad 1 mm di diametro, con le modalità definite al precedente paragrafo 6, al fine di verificare le condizioni di applicazione delle modalità gestionali indicate al punto seguente;
- o. Eventuale materiale in polvere, a pezzatura inferiore a 1mm per almeno il 50% del carico, deve essere conferito insaccato. Il materiale del sacco dovrà avere resistenza meccanica tale da consentire lo scarico del rifiuto senza lacerarsi, impedendo così la formazione di polveri nel sito (modalità gestionale prevista dal Piano di Gestione Operativa rev. 04.03.2024);
- p. Le operazioni di smaltimento delle scorie CAS (codice EER 10 02 02) possono essere condotte solo nel caso in cui, a seguito di verifica a carico del gestore, la temperatura delle stesse risulti inferiore al valore soglia che verrà in sede di tavolo tecnico, già avviato in data 12/03/2024 in base a quanto previsto dalla seduta di conferenza dei servizi svoltasi in data 07/02/2024, il cui verbale è stato inviato con nota prot. n. 2332/TA del 18/03/2024.

A2.3) Percolato e acque reflue

La rete di raccolta delle acque di ruscellamento (costituita da embrici e canalette) dovrà essere mantenuta in piena efficienza e sgombra da qualsiasi elemento estraneo per evitare intasamenti,

fuoriuscite di acqua, eventuali fenomeni erosivi nonché eventuali fenomeni di contaminazione delle acque meteoriche in essa convogliate.

Il gestore deve provvedere, con cadenza minima trimestrale, alla verifica di regolare funzionamento e alle eventuali conseguenti manutenzioni (se necessarie) della vasca di prima pioggia e dei successivi sistemi di trattamento delle stesse acque (sedimentatore e disoleatore). Gli esiti di tali verifiche e delle relative manutenzioni dovranno essere allegati alla relazione annuale inerente alle risultanze del Piano di monitoraggio e controllo.

Le eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne, container e contenitori devono essere effettuate in aree appositamente individuate, dotate di fondo impermeabilizzato e di sistema di raccolta delle acque che dovranno essere sottoposte a successivo trattamento. In particolare, all'uscita della cella in coltivazione, nel caso di forti eventi atmosferici che potrebbero comportare un eccessivo trasporto di fango presente all'interno della discarica verso l'esterno, gli automezzi possono utilizzare il lavaggio sottocassa per la pulizia dei mezzi prima di portarsi sulla pesa per la determinazione della tara. Le acque di scarico di quest'impianto di lavaggio sono pompate alla vasca di raccolta dei percolati per essere trattate e quindi depurate in idoneo impianto.

Ulteriori prescrizioni gestionali e impiantistiche relative al percolato e acque reflue saranno oggetto di valutazione e definizione nell'ambito del tavolo tecnico previsto. Fino alla loro definizione si considera valido quanto definito in merito dal P.D. 764/2023.

A2.4) Protezione del suolo e delle acque sotterranee

In caso di incidenti significativi sui piazzali con conseguenti sversamenti di sostanze pericolose, il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione all'autorità regionale competente ed all'ARPA, e dovrà procedere ad un'accurata pulizia delle aree e delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche, al fine di evitare inquinamenti del suolo e che eventuali piogge dilavino tali sostanze.

Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il Gestore provveda all'esecuzione, con frequenza annuale alla verifica di tenuta delle vasche di stoccaggio del percolato e della vasca di prima pioggia e l'invio degli esiti di tali verifiche in allegato alla relazione annuale relativa alle risultanze del Piano di monitoraggio e controllo

Lo stoccaggio di gasolio dovrà essere effettuato in una apposita cisterna fornita di un sistema di contenimento a norma di legge al fine di evitare ogni perdita accidentale al suolo.

Il gestore dovrà effettuare le verifiche visive di buono stato delle cisterne esterne con particolare riguardo a quelle del gasolio. In particolare deve essere condotta con periodicità annuale, la pulizia e la verifica di tenuta del bacino di contenimento della cisterna esterna di gasolio. Le verifiche dovranno essere registrate su apposito registro riportante le seguenti minime informazioni: data e ora, operatore, esito, firma. Nel caso di esito negativo occorre inviare, entro 24 ore dall'esito, un report alle Amministrazioni competenti in materia di AIA e rifiuti, oltre che all'A.R.P.A. all'ente di controllo indicando tempi e modalità di ripristino del fondo. Il rapporto relativo alle verifiche e manutenzioni annuali condotte dovrà essere allegato alla relazione annuale relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo.

A2.5) Emissioni sonore:

L'impianto dovrà rispettare i limiti di emissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e il Gestore dovrà provvedere alle valutazioni e monitoraggi previsti in allegato 3.

A2.6 Impianti tecnologici

Per quanto concerne gli impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale il gestore deve garantire il corretto funzionamento dei seguenti elementi:

- impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24, salvo casi particolari da valutare caso per caso;
- impianti e dispositivi di protezione attiva antincendio, tra cui si annoverano anche i sistemi di rivelazione e allarme incendio, da realizzare in esito alla valutazione del rischio di incendio;
- impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali, mezzi e contenitori;
- impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti;
- impianto di riscaldamento del locale ad uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti;
- allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l'impianto con l'esterno (es. sistemi di telefonia mobile...);
- impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici.

Allegato 3

(Piano di monitoraggio e controllo)

Nel presente documento si riportano i contenuti minimi delle attività del Piano di Monitoraggio e Controllo che il Gestore dovrà porre in atto quale monitoraggio continuo dell'impianto.

La relazione annuale dovrà essere redatta anche in considerazione di quanto riportato nell'Allegato 2 relativo alle prescrizioni in ambito A.I.A.

La Relazione annuale relativa alle risultanze del Piano di Monitoraggio e Controllo deve essere trasmessa alle autorità regionali competenti in materia di AIA e rifiuti, agli enti di controllo ed al Comune di Pontey, entro l'ultimo giorno di febbraio di ogni anno.

La documentazione dovrà essere prodotta in formato digitale, inviata tramite posta elettronica certificata e nella stessa dovranno essere altresì allegate le registrazioni dei dati analitici delle analisi effettuate in autocontrollo dal Gestore. Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l'ora di effettuazione delle analisi, gli esiti relativi ed i riferimenti dell'analista.

Il Gestore dovrà conservare copia di tutti i risultati del monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 5 anni.

Per le diverse analisi ambientali, il Gestore deve avvalersi di laboratori operanti in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018.

L'impresa deve predisporre un accesso permanente e sicuro a tutti i punti di campionamento e monitoraggio, così come verificare la chiara e corretta indicazione dei punti di prelievo delle acque superficiali.

A3.1) Emissioni in atmosfera

A3.1.1 Attività di monitoraggio e controllo

Le attività di monitoraggio e controllo da condurre nella fase di gestione operativa sono riportate nella Tabella A3.1 seguente.

Tabella A3.1 – Attività di monitoraggio e controllo da condurre nella fase di gestione operativa per la qualità dell'aria e per i dati meteo

Punto di misura	Parametro	Frequenza	Copertura
Stazione di misura della qualità dell'aria a monte della discarica come individuato nella planimetria allegata al PD 5422/2014	Polveri PM10 (valore medio su 24 h)	Giornaliera 24 h	Non inferiore al 90% delle giornate dell'anno
	Metalli su PM10 (As, Cd, Ni, Pb, Al, Cr, Fe, Mo, Mn, Zn) (valore medio su 7 giorni)	Mensile	7 giorni/mese consecutivi
	Temperatura		
	Pressione atmosferica		
	Precipitazioni		

Stazione di rilevazione meteo presso la discarica	Umidità atmosferica	In continuo	Non inferiore al 90% delle giornate dell'anno
	Direzione e velocità del vento		
	Evaporazione		

A3.1.2 Metodi di misura

I metodi di misura sono indicati nella Tabella A3.2.

Tabella A3.2 – Metodi di misura per la qualità dell'aria

Parametro	Metodo di misura
Polveri PM10	UNI EN 12341:2014
Metalli su PM10 (As, Cd, Ni, Pb, Al, Cr, Fe, Mo, Mn, Zn)	UNI EN 12341:2014 (campionamento) UNI EN 14902:2005 (analisi)

A3.1.3 Report dei monitoraggi e delle manutenzioni

Per quanto riguarda il PM10, il Gestore deve effettuare un prelievo dei filtri campionati con cadenza periodica inviando, mediante mail agli enti di controllo, all'ente regionale competente in materia di AIA e al Comune territorialmente competente, gli esiti delle misure giornaliere entro 25 giorni dal rispettivo prelievo giornaliero. I rapporti di prova definitivi dovranno essere inseriti negli allegati della relazione annuale.

Alla fine di ogni anno solare il Gestore deve provvedere alla redazione di:

- un report annuale di riepilogo dei risultati dei monitoraggi effettuati nel corso dell'anno
- un report annuale inerente tutte le operazioni di manutenzione e di taratura condotte sulla strumentazione di misura.

Tali report devono essere inviati all'autorità competente in allegato alla documentazione inerente alle attività di monitoraggio e controllo condotte nell'ambito della relazione annuale.

A3.1.4 Livelli di guardia e piano di intervento

Nella tabella A3.3 vengono indicati i livelli di guardia e il piano di intervento da adottare ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.. Si specifica che le comunicazioni previste dal piano di intervento di seguito specificato sono destinate a scopo conoscitivo per la valutazione delle pratiche gestionali messe in atto dal Gestore.

Tabella A3.3 – Livelli di guardia e piano di intervento per la qualità dell'aria

Parametro	Livelli di guardia	Piano di intervento
Polveri PM10 Valore medio su 24h	50 µg/m ³	In caso di superamento del livello di guardia, contestualmente all'invio dei risultati dei monitoraggi di cui al paragrafo A3.1.3, il Gestore invia una comunicazione agli enti di controllo contenente le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> • indicazione delle cause che hanno portato al superamento del livello di guardia • indicazione delle azioni di mitigazione adottate e delle relative tempistiche
Numero superamenti soglia giornaliera PM10 di 50 µg/m ³	35 sup/anno	In caso di superamento del livello di guardia il Gestore deve inviare una relazione in merito alle cause che hanno portato al superamento e alle azioni di mitigazione che intende adottare.
Metalli su PM10 Valore medio settimanale	As: 6 ng/m ³ Cd: 5 ng/m ³ Ni: 20 ng/m ³ Pb: 500 ng/m ³	In caso di superamento del livello di guardia, contestualmente all'invio dei risultati dei monitoraggi di cui al paragrafo A3.1.3, il Gestore invia una comunicazione agli enti di controllo contenente le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> • indicazione delle cause che hanno portato al superamento del valore di riferimento • indicazione delle azioni di mitigazione adottate e delle relative tempistiche.

A3.2) Percolato, scarichi idrici e acque superficiali

A3.2.1 Attività di monitoraggio e controllo

Le attività di monitoraggio e controllo da condurre nella fase di gestione operativa sono riportate nella tabella seguente A3.4.

Tabella A3.4 – Attività di monitoraggio e controllo da condurre nella fase di gestione operativa per percolato e acque reflue

PERCOLATO		
Attività	Descrizione	Frequenza
Monitoraggio della quantità di percolato prodotto	Rilevamento del volume di percolato in ingresso alla vasca di raccolta	Mensile
Monitoraggio della quantità di percolato avviato a smaltimento	Rilevamento del volume di percolato avviato a smaltimento presso impianto di trattamento esterno	Mensile
Monitoraggio della qualità del percolato	Campionamento da vasca di raccolta. Determinazione analitica dei parametri di "analisi semplificata" riportati in tabella A3.5	Trimestrale
	Campionamento da vasca di raccolta. Determinazione analitica dei parametri di "analisi completa" riportati in tabella A3.5	Annuale
	Misura indiretta del battente idraulico di percolato sul fondo della discarica attraverso la misura del battente nei pozzetti di raccolta a servizio delle singole celle di coltivazione della discarica	Settimanale

Monitoraggio battente idraulico	Trasmissione di copia del registro correttamente compilato in allegato alla relazione annuale relativa al PMC	Annuale
Monitoraggio infratelo	Ispezioni per il controllo della presenza di liquido nello strato infratelo secondo norma tecnica EPA-821-R-99-019. Tenuta e compilazione di apposito registro relativo all'attività di controllo da conservare presso il sito della discarica.	Settimanale
	Trasmissione di copia del registro correttamente compilato in allegato alla relazione annuale relativa al PMC	Annuale
Controllo e manutenzione della vasca di raccolta del percolato e vasche di raccolta interrate, in generale	Redazione di un report relativo alle attività di controllo e manutenzione condotte sulle vasche di raccolta del percolato e di raccolta delle acque previste dal presente provvedimento. Il report deve essere allegato alla relazione annuale relativa al PMC, relativamente alle attività di manutenzione previste al par. A2.3.	Annuale
Bilancio idrico del percolato	Redazione di un report relativo al bilancio idrico del percolato, correlando i dati relativi alla quantità di percolato prodotto e smaltito con i dati dei monitoraggi dei parametri meteorologici e del battente di percolato (D.lgs. 36/2003 – Allegato 2 – paragrafo 5.3)	Annuale
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DEL PIAZZALE E DELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI		
Attività	Descrizione	Frequenza
Autocontrolli allo scarico delle acque di prima pioggia	[1]	[1]
Controllo e manutenzione della vasca di raccolta e dei successivi sistemi di trattamento delle acque	Redazione di un report relativo alle attività di verifica e manutenzione condotte sulla vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e sui successivi sistemi di trattamento delle stesse acque (sedimentatore e disoleatore), in base a quanto definito nel presente provvedimento. Il report deve essere allegato alla relazione annuale relativa al PMC.	Annuale
ACQUE DI DRENAGGIO SUPERFICIALE DELLA DISCARICA		
Autocontrolli allo scarico delle acque di drenaggio superficiale del corpo discarica	[1]	[1]
ACQUE REFLUE DA SCARICHI DOMESTICI		
Autocontrolli allo scarico della fossa Imhoff adibita alla depurazione delle acque reflue da scarichi domestici	[1]	[1]
Controllo e manutenzione della vasca Imhoff	Redazione di un report relativo alle attività di manutenzione condotte sulla vasca Imhoff. Il report deve essere allegato alla relazione annuale relativa al PMC.	Annuale

CORPO IDRICO SUPERFICIALE – DORA BALTEA

Monitoraggio della qualità delle acque superficiali del fiume Dora Baltea	Prelievo di acqua da corpo idrico superficiale a monte e a valle della discarica e determinazione analitica dei parametri di “analisi semplificata” riportato in tabella A3.5. Punto di monte: ponte di Chambave. Punto di valle: nuovo ponte per Pontey. Tempistica di prelievo tra monte e valle: non superiore a 45 minuti	Semestrale
[1] La definizione dei limiti allo scarico e le relative modalità di controllo saranno definite nell'ambito del tavolo tecnico previsto al punto 13		

Nella tabella A3.5 seguente vengono riportati i parametri da determinare per il monitoraggio della qualità del percolato e delle acque del corpo idrico superficiale.

Tabella A3.5 – Parametri da determinare per il monitoraggio della qualità del percolato e delle acque del corpo idrico superficiale

Parametro	Analisi semplificata	Analisi estesa
pH		
Temperatura		
Conducibilità elettrica		
Ossidabilità Kubel		
BOD5		
COD		
TOC		
Ca, Na, K		
Cloruri		
Solfati		
Fluoruri		
IPA		
Metalli	Al, Fe, Mn, Cu, Mo	Al, Fe, Mn, Cu, Mo, Ni, Pb, CrVI, Cr totale, As, Cd, Hg, Mg, Se, Zn
Cianuri		
Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico		
Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile) ^[1]		
Solventi organici aromatici ^[1]		
Solventi organici azotati ^[1]		
Solventi clorurati ^[1]		
^[1] Per le famiglie di composti definite come: Composti organoalogenati, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Solventi clorurati vengono ricercate le sostanze specificate nella Tabella 2 dell'Allegato 5 al titolo V della parte IV del Dlgs 152/06		

I parametri da determinare per l'autocontrollo allo scarico delle acque di prima pioggia e delle acque di drenaggio superficiale verranno definiti nell'ambito del tavolo tecnico previsto al punto 13.

A3.2.2 Attività di monitoraggio e controllo del battente idraulico

L'attività di monitoraggio consiste nella misura indiretta del battente idraulico di percolato sul fondo della discarica attraverso la misura del battente nei pozzetti di raccolta a servizio delle singole celle di coltivazione della discarica.

Il monitoraggio viene condotto mediante l'immersione in ognuno dei pozzetti di raccolta di una apposita asta rigida modulare dotata di segni di graduazione.

Il valore del battente sul fondo della singola cella è determinato mediante la formula seguente:

$$B = L \cdot \sin \alpha$$

Dove:

- L = lunghezza della parte bagnata dell'asta a seguito dell'immersione nel pozzo di estrazione del percolato (cm)
- α = angolo di inclinazione della scarpata di fondo discarica in riferimento al rispettivo lotto.

Nel caso del lotto 2, la lunghezza B del battente da considerare per il confronto con il livello di guardia è diminuita di 100 cm, in relazione alla configurazione di installazione della pompa di estrazione del percolato nel pozzo. La misura deve essere condotta con frequenza almeno settimanale.

Il Gestore deve provvedere a compilare un apposito registro dei risultati del monitoraggio nel quale, per ogni cella e per ogni singola misura, devono essere riportati:

- Data e ora della misura;
- Risultato della misura (altezza del battente sul fondo della cella in cm);
- Rispondenza al livello di guardia previsto;
- Nominativo dell'operatore che ha effettuato la misura.

Una copia aggiornata del registro deve essere conservata presso la sede della discarica per un periodo pari ad almeno 5 anni e resa sempre disponibile per la visione da parte degli enti competenti al controllo.

Il Gestore deve provvedere ad inviare con cadenza annuale, in allegato al PdMC, una copia del registro riportante i risultati dell'attività di monitoraggio.

A3.2.3 Metodi di misura

A3.2.3.1 Monitoraggi qualitativi

Le analisi dei campioni di percolato prelevati dalle rispettive vasche di raccolta, finalizzate alla conduzione delle attività di monitoraggio qualitativo devono essere effettuate prioritariamente secondo le norme EN; qualora il laboratorio incaricato dal gestore non sia in grado di applicare le norme EN, in via alternativa possono essere utilizzate le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA). In ogni caso nel rapporto di prova deve essere indicato il metodo di analisi adottato per ogni parametro analizzato.

A3.2.3.2 Autocontrolli per la verifica del rispetto dei limiti allo scarico

I controlli allo scarico per la verifica del rispetto dei valori limite previsti dal D. lgs. 152/06 per lo scarico in acque superficiali (parte Terza – Allegato 5 – Tabella 3) di norma devono essere effettuati mediante la conduzione di un campionamento medio composito su 3 ore. Nel caso in cui, per caratteristiche legate al processo che origina lo scarico, non risultasse possibile rispettare tali

tempistiche, il campionamento può essere condotto su tempi diversi, con motivazione espressa nel verbale di campionamento (Dlgs 152/2006 – parte Terza – Allegato 5).

Le analisi chimiche condotte per la verifica del rispetto dei valori limite allo scarico devono essere condotte da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018.

Per quanto riguarda la metodologia di campionamento e misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico devono essere adottate le norme EN. In alternativa, qualora le norme EN non siano disponibili ai laboratori che effettuano le determinazioni analitiche, è possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con l'autorità competente in materia di AIA e con l'ARPA.

Nei rapporti di prova, per ognuno dei parametri analizzati, devono sempre essere indicati:

- il metodo di analisi adottato
- il limite di quantificazione
- l'incertezza di misura, la cui indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui il valore misurato risultasse superiore al valore limite previsto.

Il limite di quantificazione del metodo adottato deve risultare pari o inferiore al 50% del valore limite autorizzato dall'AIA per ognuno dei parametri previsti.

A3.2.4 Livelli di guardia e piano di intervento

Si riportano di seguito i livelli di guardia relativi al battente idraulico e alla quantità di liquido infratelo rilevata e il piano di intervento in caso di superamento del livello di guardia previsto.

Tabella A2.2 – Livelli di guardia e piano di intervento per il percolato per la fase di gestione operativa

Parametro	Livelli di guardia	Piano di intervento
Altezza del battente idraulico	100 cm	In base a quanto previsto nel Piano di gestione operativa, procedendo anche alla comunicazione all'autorità competente in materia di AIA e agli enti di controllo dell'anomalia riscontrata entro 48 ore dall'evento, descrivendo le cause ipotizzate e le azioni correttive attuate nell'immediato e i monitoraggi successivi per l'individuazione delle cause.
Monitoraggio infratelo – quantità di liquido presente	100 l/ha/giorno	Analisi del liquido presente nell'infratelo e confronto con le analisi di caratterizzazione qualitativa del percolato nella vasca di raccolta. Nel caso in cui venga accertata la presenza di percolato nello strato infratelo deve essere inviata comunicazione agli enti regionali competenti in materia di rifiuti e AIA, all'ARPA VDA e agli organi regionali di controllo. La comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore dal riscontro dell'evento e descrivere le cause ipotizzate e le azioni correttive previste

A3.3 Suolo e acque sotterranee

A3.3.1 Attività di monitoraggio e controllo

La rete di monitoraggio comprende i seguenti piezometri:

- piezometri di monte: P3, P7bis
- piezometri laterali: P8 e P9
- piezometri di valle: P5bis e P6bis.

Le attività di monitoraggio e controllo da condurre nella fase di gestione operativa sono riportate nella Tabella A3.7 seguente.

Tabella A3.7 – Attività di monitoraggio e controllo delle acque sotterranee da condurre nella fase di gestione operativa

Attività	Descrizione	Frequenza
Monitoraggio della soggiacenza della falda	Misura del livello della falda nei pozzi P3, P5bis, P6bis, P7bis, P8, P9	Quindicinale
	Misura del livello della falda (unitamente alla conducibilità) nei pozzi P5bis e P7bis mediante sonda multiparametrica	Registrazione dati in continuo (ogni 2 h)
Monitoraggio della qualità delle acque sotterranee	Campionamento da pozzi P3, P5bis, P6bis, P7bis, P8, P9 Determinazione analitica dei parametri di “analisi semplificata” riportati in tabella A3.8	Bimestrale
	Campionamento da pozzi P3, P5bis, P6bis, P7bis, P8, P9 Determinazione analitica dei parametri di “analisi estesa” riportati in tabella A3.8	Semestrale*
Monitoraggio dei pozzi piezometrici	Mantenimento dello stato dei piezometri mediante ripetizione del rilievo delle teste dei piezometri.	Biennale
	Mantenimento dello stato dei piezometri mediante verifica visiva dello stato di conservazione ed eventuale loro ripristino	Annuale

* Il campionamento semestrale deve essere condotto nei periodi di minima e massima escursione della falda, ovvero nei mesi di marzo e luglio (come risulta dall'analisi dei dati freaticometrici). Nei mesi in cui viene condotta l'analisi estesa non viene condotta l'analisi semplificata in quanto in essa ricompresa

Per quanto riguarda la conduzione delle misure ai piezometri P5bis e P6bis, nel caso in cui la pratica di irrigazione a scorrimento si verificasse in concomitanza dei rilievi piezometrici, provocando così l'innalzamento del livello della falda ed alterando la rappresentatività delle misure, il Gestore è tenuto a darne immediata comunicazione all'autorità competente e agli enti di controllo.

Nella tabella A3.8 seguente vengono riportati i parametri da determinare per il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee.

Tabella A3.8 – Parametri da determinare per il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee

Parametro	Analisi semplificata	Analisi estesa
pH		
Temperatura		
Conducibilità elettrica		

Ossidabilità Kubel		
BOD5		
COD		
TOC		
Ca, Na, K		
Cloruri		
Solfati		
Fluoruri		
IPA		
Metalli	Al, Fe, Mn, Cu, Mo	Al, Fe, Mn, Cu, Mo, Ni, Pb, CrVI, Cr totale, As, Cd, Hg, Mg, Se, Zn
Cianuri		
Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico		
Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile) ^[2]		
Solventi organici aromatici ^[2]		
Solventi organici azotati ^[2]		
Solventi clorurati ^[2]		
<p>^[1] I parametri indicatori dei possibili impatti del corpo discarica sulle acque sotterranee sono: conducibilità, pH, Alluminio, Molibdeno, Rame e Fluoruri. I parametri cromo VI, nichel, ferro e manganese oggetto di monitoraggio, non sono valutati quali possibili indicatori di possibili incidenti sul corpo discarica.</p> <p>^[2] Per le famiglie di composti definite come: Composti organoalogenati, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Solventi clorurati vengono ricercate le sostanze specificate nella Tabella 2 dell'Allegato 5 al titolo V della parte IV del Dlgs 152/06</p>		

A3.3.2 Metodi di misura

Nella tabella A3.9 seguente vengono riportati i metodi di campionamento e di analisi da adottare.

Tabella A3.9 – Metodi di campionamento e analisi da adottare per il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee

Metodo di campionamento	Il campionamento deve essere condotto secondo la norma ISO 5667-11. In particolare, prima del campionamento deve essere eseguito lo spurgo del pozzo con la rimozione di un volume d'acqua pari ad almeno 3 volte la colonna d'acqua presente in condizioni statiche e comunque fino a quando i valori di pH, temperatura, conducibilità e potenziale redox registrati contestualmente alle operazioni di spurgo risultino stabili
Metodi di analisi ed espressione dei risultati	Le analisi chimiche devono essere condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire un limite di quantificazione del metodo adottato pari o inferiore al 30% del livello di guardia previsto. In particolare, per i parametri per i quali è definito un livello di guardia (pH, Alluminio, Molibdeno, Rame, Fluoruri), nel rapporto di prova dovrà essere indicato in modo esplicito il limite di quantificazione.

A3.3.3 Livelli di guardia e piano di intervento

Nella tabella A3.10 seguente si riportano i livelli di guardia previsti presso i pozzi riportati.

Tabella A3.10 – Livelli di guardia proposti per la fase di gestione operativa

Parametro	Livello di guardia proposto	Piezometri	Frequenza monitoraggio
Conducibilità	1000 μ S/cm (media mobile su 7 giorni consecutivi)	P5bis	In continuo
pH	8,1	P5bis, P6bis	Bimestrale
Alluminio	150 μ g/l	P5bis, P6bis	Bimestrale
Molibdeno	15 μ g/l	P5bis, P6bis	Bimestrale
Rame	250 μ g/l	P5bis, P6bis	Bimestrale
Fluoruri	800 μ g/l	P5bis, P6bis	Bimestrale

Nel caso superamento di tali valori di guardia, il Gestore deve provvedere a mettere in atto il seguente Piano di intervento:

- immediata verifica, con il laboratorio, che i valori comunicati in forma provvisoria, non siano affetti da errori di campionamento, analisi o trascrizione;
- invio di comunicazione, entro 48 ore dal rilevamento, mediante e-mail ordinaria all'autorità competente e agli enti di controllo (ARPA, CFV), riportando le seguenti indicazioni minime: data del prelievo, parametro oggetto di superamento, valore ottenuto, data prevista del successivo prelievo;
- confronto dei risultati con i risultati degli altri pozzi di monte e laterali, così come con i risultati delle sonde multiparametriche;
- ripetizione della misura nel più breve tempo possibile;
- comunicazione, entro 48 ore dal rilevamento, all'autorità competente e agli organi di controllo del risultato della ripetizione della misura. Nel caso di conferma del superamento del livello di guardia il gestore deve provvedere a proporre le eventuali azioni da porre in atto (come ulteriore monitoraggio, spurgo della falda, individuazione di perdite);
- in base a quanto riportato nella comunicazione inviata di cui al punto precedente, l'Amministrazione competente provvederà a convocare nei tempi tecnici strettamente necessari un tavolo tecnico al fine di valutare congiuntamente gli interventi proposti e attuabili.

Nel caso in cui, nel corso dell'attività di monitoraggio prevista dal PMC AIA, venga rilevato un valore superiore alle CSC previste dal Dlgs 152/06, il Gestore è tenuto a presentare una comunicazione ufficiale di potenziale contaminazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 242 comma 1 del Dlgs 152/06. In caso di rilevamento di valori superiori alle CSC per cromo VI (nei piezometri P5bis e P6bis), nichel (nei piezometri P8, P9, P5bis, P6bis), ferro e manganese (nel piezometro P9), vista la serie storica dei relativi dati, il Gestore è esonerato dalla ripetizione del campionamento e dal formulare spiegazioni in merito alle possibili cause di tali superamenti.

Il Gestore deve dare comunicazione in ogni caso all'Autorità competente qualora vengano riscontrati, per i metalli cromo VI, nichel, ferro e manganese valori sensibilmente superiori a quanto rilevato nella serie storica 2009-2020, ovvero:

- valori superiori a 25 μ g/l per il cromo VI nei piezometri P5bis e P6bis
- valori superiori a 50 μ g/l per il nichel in tutti i piezometri
- valori superiori a 5000 μ g/l per il ferro nel piezometro P9
- valori superiori a 1500 μ g/l per il manganese nel piezometro P9.

A3.4) Emissioni sonore

L'azienda dovrà, inoltre, verificare le seguenti prescrizioni in materia acustica:

- valutazione del rispetto dei limiti di emissione e immissione, ai sensi della L.R. 20/2009 a seguito di eventuali modifiche della classificazione acustica dei territori comunali interessati;
- effettuare, mediante la Valutazione di Impatto Acustico, la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno con cadenza triennale, ai sensi dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 2083 del 2 novembre 2012, effettuando la prima verifica alla messa a regime degli impianti, prevedendo anche:
 - a. una valutazione dei livelli sonori presso i recettori esposti;
 - b. l'individuazione del numero e della collocazione dei punti di rilievo in base alla distribuzione della popolazione nell'intorno dello stabilimento esposta alla rumorosità prodotta dall'azienda;
 - c. la definizione della modalità e della durata dei rilievi in correlazione ai cicli produttivi ai sensi dell'Allegato II del D.M. 31 gennaio 2005;

l'impresa deve, altresì, effettuare la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno mediante la Valutazione di Impatto Acustico anche in occasione di sostanziali modifiche ad impianti o parte di essi e di interventi che possano influire sulle emissioni sonore. Tale verifica dovrà consentire di appurare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione assoluti e differenziali di cui all'art. 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 e decreti applicativi. I risultati della Valutazione di Impatto Acustico devono essere trasmessi alle autorità competenti ai sensi della normativa in acustica (Comune di Pontey e Corpo Forestale Valdostano), all'Autorità competente in ambito di AIA (Regione) e all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta;

A3.5) Topografia dell'area – morfologia della discarica

La morfologia della discarica, la volumetria occupata da rifiuti e quella ancora disponibile per il deposito dei rifiuti devono essere oggetto di rilevazioni topografiche con frequenza almeno semestrale e gli esiti delle rilevazioni devono essere inseriti nella relazione annuale prevista. Nella relazione annuale dovrà essere riportata indicazione dell'effettuazione della verifica di stabilità, come richiesto al punto A2.6.4 dell'Allegato 2.

A3.6) Ulteriori attività di monitoraggio e controllo

A3.6.1 Acqua prelevata da pozzo e dal torrente Prelaz

Il Gestore deve condurre il monitoraggio dei quantitativi di acqua prelevata da pozzo e dal torrente Prelaz per gli utilizzi interni della discarica.

In particolare devono essere rilevati i quantitativi mensili (misurati o stimati indirettamente) di acqua utilizzata per la bagnatura delle superfici della discarica al fine del contenimento delle emissioni diffuse di polveri.

I dati rilevati devono essere riportati in un apposito report da allegare alla relazione annuale del Piano di Monitoraggio e Controllo.

A3.6.2 Centrale termica

Il Gestore deve condurre le attività di manutenzione e controllo della centrale termica previste dal Dlgs 152/06 – parte V e conservare tutta la relativa documentazione presso la sede dell'impianto.

A3.6.3 Rifiuti prodotti

Il Gestore deve provvedere a gestire i rifiuti prodotti durante l'attività di gestione della discarica secondo le disposizioni normative previste dal Dlgs 152/06 – parte IV e a produrre tutta la relativa documentazione prevista dalle disposizioni di legge.

A3.7) Piano di monitoraggio e controllo – gestione post-operativa

La coltivazione del Lotto 2 della discarica di Pontey verrà condotta contemporaneamente alla gestione post-operativa del Lotto 1, a seguito della chiusura definitiva dello stesso.

Considerando che il Lotto 1 e il Lotto 2 sono situati nello stesso sito e sono confinanti tra di loro, il Gestore deve condurre le attività di monitoraggio e controllo previste per la fase di gestione operativa fino alla chiusura definitiva dell'intero sito.


A seguito della chiusura definitiva dell'intero sito di discarica dovranno essere definite le attività di monitoraggio e controllo per la fase di gestione post-operativa di entrambi i lotti di discarica.

Allegato 4

(Planimetrie scarichi)

Le planimetrie degli scarichi saranno riportate al termine dei lavori del pertinente tavolo tecnico previsto al punto 13 del provvedimento di rinnovo.

Allegato 5 (Planimetria c.d. piccoli conferimenti)



LEGENDA

- ① CASSONE DI RACCOLTA (CER 170202)
- ② CASSONE DI RACCOLTA (CER 170203)
- ③ CASSONE DI RACCOLTA (CER 170301)
- ④ CASSONE DI RACCOLTA (CER 170302)
- ⑤ CASSONE DI RACCOLTA (CER 170603)
- ⑥ CASSONE DI RACCOLTA (CER 020107)
- ⑦ CASSONE DI RACCOLTA (CER 170904)
- ⑧ CASSONE DI RACCOLTA (CER 170801)
- ⑨ CASSONE DI RACCOLTA (CER 170604)
- ⑩ CASSONE DI RACCOLTA FORSU
- ⑪ CASSONE DI RACCOLTA FORSU
- ⑫ CASSONE DI RACCOLTA (CER 170802)
- ⑬ CASSONE DI RACCOLTA (CER 020104)
- ⑭ CASSONE DI RACCOLTA (CER 150101)
- ⑮ CASSONE DI RACCOLTA (CER 150102)
- ⑯ CASSONE DI RACCOLTA (CER 150103)
- ⑰ CASSONE DI RACCOLTA (CER 150105)
- ⑱ CASSONE DI RACCOLTA (CER 150110)
- ⑲ CASSONE DI RACCOLTA (CER 160214)
- ⑳ CASSONE DI RACCOLTA (CER 170204)
- ㉑ CASSONE DI RACCOLTA (CER 170101)
- ㉒ CASSONE DI RACCOLTA (CER 170102)
- ㉓ CASSONE DI RACCOLTA (CER 170103)
- * CASSONE DI RACCOLTA A DISPOSIZIONE

IL COMPILATORE

Xavier CORNAZ

PAOLO BAGNOD

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 05/04/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO